

## 54.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 5 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

## INDICE

	PAG.	PAG.
		<b>Proposta di legge (Annunzio) . . . . .</b>
<b>Missioni . . . . .</b>	3211	<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio) . .</b>
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente . . . . .</b>	3211	<b>Corte dei conti (Trasmissione di relazione) .</b>
<b>Disegno di legge (Presentazione) . . . . .</b>	3244	<b>Votazione segreta dei disegni di legge:</b>
<b>Decreto-legge (Annunzio di decadenza) . .</b>	3231	Ratifica ed esecuzione del trattato rela- tivo all'adesione del regno di Dani- marca, dell'Irlanda, del regno di Nor- vegia e del regno unito di Gran Bre- tagna e Irlanda del nord alla Co- munità economica europea e alla Comunità europea dell'energia ato- mica, firmato a Bruxelles il 22 gen- naio 1972 (513);
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):</b>		Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, firmata a Fi- renze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immu- nità (862);
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina del- l'affitto dei fondi rustici (945);		Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amici- zia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, con scambio di note, e di una convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la Re- pubblica italiana e la Repubblica di San Marino (approvato dal Senato) (1094) . . . . .
SPONZIELLO ed altri: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e nuova disciplina di contratti di affitto di fondi rustici (521);		3211, 3221
BARDELLI ed altri: Integrazione delle nor- me sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 feb- braio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari conce- denti terreni in affitto (urgenza) (804)	3212	<b>Ordine del giorno della seduta di domani . .</b>
PRESIDENTE . . . . .	3212	3244
CIAFFI . . . . .	3225	
COLUMBU . . . . .	3232	
DE VIDOVICH . . . . .	3223	
RIGA GRAZIA . . . . .	3238	
VALORI . . . . .	3212	

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,30.**

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

**Missioni.**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, comunico che i deputati Cattaneo Petrini Giannina, Cristofori, Girardin, Pedini, Quilleri e Zamberletti sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

VINEIS ed altri: « Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche, e dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli impianti che rimangono in esclusiva proprietà dell'ENEL » (1257).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione  
dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria degli enti appresso indicati, per gli esercizi 1970 e 1971: Opera nazionale invalidi di guerra, Opera nazionale orfani di guerra, Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, Associazione nazionale combattenti e reduci, Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, Associazione nazionale vittime civili di guerra (doc. XV, n. 13).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla V Commissione (Bilancio):*

« Norme per il finanziamento dell'attività agricola » (1182) (*con parere della I, della VI e della XI Commissione*);

*alla XIV Commissione (Sanità):*

D'AQUINO ed altri: « Immissione in ruolo del personale paramedico ospedaliero » (1152) (*con parere della I Commissione*);

TRIVA ed altri: « Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri » (1170) (*con parere della I e della V Commissione*).

**Votazione segreta  
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del regno di Danimarca, dell'Irlanda, del regno di Norvegia e del regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 (513);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità » (862);

« Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, con scambio di note, e di una convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la

Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (*approvato dal Senato*) (1094).

Indico la votazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945) e delle concorrenti proposte di legge Sponziello ed altri (521) e Bardelli ed altri (904).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici e delle concorrenti proposte di legge Sponziello ed altri e Bardelli ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole Valori. Ne ha facoltà.

VALORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ieri sera il collega onorevole Di Marino notava opportunamente che alcuni fatti politici esterni a questo dibattito davano alla questione di cui stiamo discutendo un rilievo politico maggiore e più drammatico. A dibattito inoltrato a noi sembra altresì opportuno sottolineare alcuni contenuti, alcuni significati che vanno emergendo e che a nostro avviso sono chiaramente rivelatori di un preciso disegno politico. Si tratta del mancato accenno alla rilevanza costituzionale del dibattito, che noi abbiamo notato e notiamo, da parte delle forze della maggioranza governativa e in particolare della democrazia cristiana; questo silenzio favorisce l'atteggiamento del gruppo fascista, che in questo dibattito ha assunto addirittura il ruolo di portabandiera costituzionale del Governo di centro-destra, e, comunque, merita tutta l'attenzione della Camera perché esso è denso, a nostro avviso, di significati politici.

L'atteggiamento generale della democrazia cristiana, che del resto è illustrato con estrema chiarezza nella relazione dell'onore-

vole De Leonardis, è quello di trincerarsi dietro un ossequio formale del contenuto e del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, sostenendo che a noi tocca fare un dibattito di « adempimento » della pronuncia, limitando quindi il nostro discorso alle conseguenze di stretto diritto della stessa: un atteggiamento che noi abbiamo definito strumentale perché poi, al di là di questa giustificazione formale, sono apparsi per molti versi i significati sostanziali che a questo atteggiamento devono essere attribuiti.

Questo è accaduto sotto un duplice profilo. Il primo è quello della insofferenza dimostrata dall'onorevole Lucifredi, vicepresidente di questa Camera, il quale, interrompendo l'onorevole Pegoraro, del nostro gruppo, pretendeva di censurare una affermazione con la quale l'onorevole Pegoraro qualificava la sentenza della Corte costituzionale errata appunto sotto il profilo dei contenuti costituzionali. Una pretesa da cui è nato un battibecco per l'atteggiamento del nostro gruppo che ha inteso fermamente respingerla: noi criticiamo, infatti, la concezione secondo cui il Parlamento, di fronte ad una sentenza della Corte costituzionale, non ha altro compito che quello di compiere un adempimento; e respingiamo, quindi, il tentativo di attribuire a noi l'intenzione di mancare al dovuto rispetto per un organo costituzionale.

L'atteggiamento strumentale di cui ho detto si è manifestato anche — lo ricordo bene — nel dibattito in Commissione attraverso il paterno, accorto suggerimento dell'onorevole Natali, ministro dell'agricoltura che, rivolgendosi al compagno onorevole Macaluso, membro autorevole dell'ufficio politico e della direzione del partito comunista, lasciava intendere che non era opportuno, come se si trattasse di un attentato alla democrazia e agli istituti costituzionali, muovere censure alla pronuncia della Corte costituzionale. E lo richiamava alla sua responsabilità di dirigente politico quasi a sollecitare una sorta di « serrare le file » per difendere contro « Annibale alle porte » i contenuti della nostra Costituzione, sui quali però la democrazia cristiana si ostina a non parlare, a non volere accettare il confronto e un dibattito che esprima le rispettive posizioni e possibilmente una sintesi.

A ciò si aggiunga — lo ha ricordato ieri sera l'onorevole Di Marino — l'atteggiamento inammissibile, direi anche rozzo, dell'onorevole Truzzi, il quale ha qualificato la Costituzione come un testo i cui contenuti sono tutto sommato aleatori, strumentali, sicché ogni parte può profittarne e può dare alla Costituzione

l'interpretazione che ritiene più confacente agli interessi di parte e contingenti.

Si tratta di silenzio e di comportamenti occasionali e significativi da mettersi in relazione con quanto è avvenuto nella precedente legislatura, nel corso della quale, non possiamo dimenticarlo, si è svolto nella Commissione affari costituzionali un dibattito di costituzionalità in relazione a questi contenuti. Mentre da una parte infatti si dava una certa interpretazione che promanava dall'onorevole Galloni, ad esempio, o dall'onorevole Dell'Andro, dall'altra vi era l'interpretazione costituzionale da statuto albertino dell'onorevole Tozzi Condivi e dell'onorevole Lucifredi, che ebbe ad affermare, in polemica con l'onorevole Galloni, che se quella era l'interpretazione che la democrazia cristiana dava della Costituzione, egli era pronto ad uscire dal partito della democrazia cristiana.

Perché ricordiamo questo? Perché ci rendiamo appunto conto che il silenzio osservato a questo proposito è motivato dal fatto che la democrazia cristiana vuole sfuggire a questo dibattito e a questo confronto per cercare di contrabbandare di soppiatto dei gravissimi significati in un clima di inversione politica a livello costituzionale, quali sono quelli che promanano dalla sentenza della Corte costituzionale.

Un primo significato è quello che si « ammira » dietro il pretesto formale del rispetto dovuto alla Corte costituzionale, dal quale emerge una vecchia concezione delle organizzazioni dello Stato a livello costituzionale come divisione dei poteri, come equiparazione di questi poteri, una « equivalenza » dei poteri che serve per negare l'organizzazione del nostro Stato, che è certo uno Stato pluralistico basato su larghe autonomie, ma è tuttavia incentrato sulla supremazia del Parlamento, sulla volontà popolare che nel Parlamento si esprime e che il Parlamento rappresenta.

Negare questa supremazia è un fatto grave che contraddice appunto a uno dei significati più innovatori in senso democratico della nostra Costituzione.

Per un altro verso, quando si pretende di contraddire il nostro atteggiamento, si sostiene che in presenza di un dibattito a livello costituzionale devono essere respinte le interpretazioni ideologiche o le opinioni di parte, giacché questo sarebbe un modo di sminuire o di avvilire il significato della Costituzione.

Questa critica potrebbe essere fondata se noi ci limitassimo a portare qui la nostra concezione particolare della società e ad esprimere dinanzi alla Camera la nostra visione del

mondo in quanto partito politico fondato su una determinata ideologia. Noi invece, come rilevava ieri il compagno onorevole Di Marino, facciamo un preciso riferimento alla Costituzione, il che vuol dire che dobbiamo sottoporre ad un giudizio critico il comportamento nostro ed altrui, di questo Parlamento e di altri organismi previsti dalla Costituzione, per stabilire la correttezza o meno del loro comportamento rispetto al dettato costituzionale, e per compiere insieme uno sforzo di reinterpretazione del dettato costituzionale, che anche noi abbiamo contribuito a formare, dal quale proveniamo ed al quale vogliamo riferirci.

Si tratta dunque non tanto di insistere sul fatto che noi vorremmo in qualche modo screditare un organismo o proclamare una verità di parte, quanto di accettare questo confronto, su un terreno, come è quello della concezione del diritto di proprietà, che è in gran parte quello sul quale deve svolgersi questa nostra discussione.

In che modo la Costituzione della Repubblica disciplina questa materia? Come possono e devono collocarsi, rispetto a questa disciplina, la nostra attività legislativa e il sindacato della Corte costituzionale? Sono questi i quesiti ai quali bisogna rispondere.

Per non dare la sensazione che noi altro non facciamo che ripetere agli altri e a noi stessi i nostri postulati politici e ideologici, mi permetterò di avvalermi del sussidio di larga parte della dottrina costituzionale e civilistica dominante in questa materia, attingendo anche, con riferimenti i più vasti possibili, al pensiero più avanzato e più consolidato in materia. E di fronte a questa impostazione che noi intendiamo condurre il confronto con la democrazia cristiana ed è in questa prospettiva che la sollecitiamo a rispondere.

Come già abbiamo osservato in Commissione, il primo fatto rilevante al quale ci si trova di fronte allorché si analizza il tema del diritto di proprietà nel nostro ordinamento giuridico è che esso non contiene di tale diritto una definizione precisa. Né la Costituzione né il codice civile — cioè i due testi che, sia pure a diversi livelli, contengono la disciplina fondamentale dell'istituto — si preoccupano di definire il diritto di proprietà. La Costituzione, nominando la proprietà (specialmente all'articolo 42) pone i principi direttivi della sua disciplina, senza però circoscriverne esattamente i contorni, materia per la quale, come i colleghi sanno, si fa rinvio alla legge ordinaria. Quest'ultima, almeno per quel che riguarda il codice civile, evita anch'essa di

cimentarsi con una vera e propria definizione, aprendo il titolo dedicato alla proprietà con una descrizione del contenuto del diritto, vale a dire con una indicazione di ordine generale del tipo dei poteri spettanti al proprietario e del loro esercizio. « Il proprietario — reca infatti l'articolo 832 — ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico ».

L'orientamento della codificazione civile del 1942 divergeva quindi da quello del codice del 1865, nel quale si trovava una definizione esplicita del diritto di proprietà, all'articolo 436, nel quale si affermava che « la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalla legge o dai regolamenti ».

Non è chi non veda come persino tra le due formulazioni dei testi civilistici e rispetto alla norma della Corte costituzionale vi è una distanza enorme, vi è un mutamento qualitativo, sul quale noi vogliamo brevemente addentrarci con il sussidio della dottrina, per cercare di capire in che cosa consista e che cosa comporti questo mutamento per la disciplina attuale e per un corretto modo di intendere il diritto di proprietà nel momento storico in cui viviamo.

Nell'affrontare questa analisi, noi riteniamo opportuno ricordare, con il Rodotà, che citiamo testualmente, che la disciplina della proprietà nell'ordinamento giuridico italiano è contenuta prevalentemente nella Costituzione e nel codice civile, oltre che in numerosissime leggi speciali (per quel che riguarda la materia agricola, prevalentemente in numerose leggi speciali). Dobbiamo tenere presente questa varietà di norme, perché commetteremmo un errore se volessimo valutare il contenuto del diritto di proprietà soltanto riferendoci all'una o all'altra di queste fonti separatamente.

La seconda questione, del resto abbastanza scontata, che mi pare si possa premettere in una analisi di questo tipo, è che tutte le norme che si occupano del diritto di proprietà sono norme subordinate rispetto alle norme costituzionali che prevedono e regolano questo diritto, stante la necessaria prevalenza interpretativa delle norme della nostra Costituzione. È noto che l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha comportato un radicale mutamento del sistema e della gerarchia delle fonti del diritto, sostituendo un testo costituzionale flessibile con uno rigido, cosicché non vi è possibilità di parità interpretativa tra l'una e l'altra nor-

ma, ma ogni norma civilistica di una legge ordinaria deve essere riferita e ricondotta ai significati costituzionali.

Se affermiamo questo principio, l'acutezza della mutazione si coglie subito, se si fa un confronto tra l'articolo 42 della Costituzione e l'articolo 29 dello statuto del regno. Quest'ultimo era così concepito: « Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi ». In tutt'altro clima si muove l'articolo 42 della Costituzione: « La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale ».

La distanza dalla disposizione statutaria non potrebbe essere maggiore. In primo luogo, il riconoscimento e la garanzia della proprietà non sono attinti, come nell'articolo 29 dello statuto albertino, ad una realtà indipendente ed anteriore al diritto (« tutte le proprietà sono inviolabili »), quasi che l'ordinamento non potesse che limitarsi a prendere atto di un dato naturale. Il riconoscimento e la garanzia della proprietà, secondo la nostra Costituzione, sono essi stessi un effetto esclusivo della legge (« la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge »), senza che vi sia posto per il riferimento ad una realtà indipendente dalla mediazione legislativa. Ciò vuol dire in concreto che la proprietà non trova più il suo fondamento primo nella natura stessa dell'uomo, bensì in una valutazione di opportunità dell'ordinamento legislativo. Evidentemente ciò comporta una garanzia più debole per il privato dal momento che l'intensità della protezione accordata al suo diritto di proprietà può variare tutte le volte che mutano le valutazioni di opportunità, mentre così non è quando la proprietà viene considerata un attributo della personalità e quindi considerata come un valore costante, sottratta alla possibilità di mutamenti determinati da contingenze esterne all'individuo stesso.

È questo nuovo ordinamento è confermato dalla stessa sistemazione della proprietà nell'ambito della Costituzione. Il diritto di pro-

prietà infatti trova la sua disciplina al di fuori di quel titolo dedicato ai rapporti civili in cui sono garantiti i diritti fondamentali dell'individuo con formule assai spesso identiche a quelle che lo statuto albertino impiegava per la proprietà (la libertà personale è inviolabile, il domicilio è inviolabile, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili); la proprietà al contrario è considerata unicamente nel titolo dedicato ai rapporti economici e, come accade per tutte le situazioni a contenuto economico, l'accento è posto sulle modalità di esercizio del potere e sulla rilevanza che la situazione di proprietà assume non soltanto per il suo titolare, ma anche per gli altri consociati.

Ecco dunque una prima differenza, e val la pena di rendersi conto del modo storico in cui questa differenza si è determinata per capirne meglio la portata nel suo farsi e soprattutto per capire che questa portata, questo nuovo modo di concepire la proprietà privata non è affatto un modo collettivista o sovversivo o proprio della ideologia che noi rappresentiamo, ma è in parte il portato di una evoluzione interna al sistema borghese, in parte l'affermazione di un contenuto sociale che attiene ad uno Stato democratico e pluriclasse, qual è appunto quello che è voluto e consacrato nella Costituzione repubblicana. La differenza promana, dicevamo, da una storia la quale inizia, per quello che ci riguarda, dal momento in cui, per dirla con il Giannini, la classe borghese, con strumenti legali del resto, effettuò la più grande espropriazione di un'altra classe, quando affermò proprio il diritto di proprietà. È singolare e va subito notato che tutti coloro che si riferiscono al diritto di proprietà come strumento indispensabile per l'esercizio delle libertà personali, come terreno proprio di azione e di conquista del potere per l'individuo, non ricordano, o fanno finta di non ricordare, che l'affermazione del diritto di proprietà nei confronti della società signorile e feudale fu una conquista veramente di libertà, nel momento in cui non soltanto si consentiva ad una classe quale quella mercantile di accedere alla proprietà fondiaria, ma nel momento in cui in base a questo diritto di proprietà individuale si garantiva l'esercizio di certe libertà politiche — basti ricordare il voto per censo — e soprattutto si impedivano tanti soprusi e sopraffazioni, limitando la proprietà privilegiata, la proprietà di casta signorile e feudale. Fu in questo senso per certi aspetti una rivoluzione

distruttiva del vecchio ordinamento e una rivoluzione costruttiva, perché consacrò la ascesa al potere di una certa classe e teorizzò principi di libertà che allora, certo, costituivano elementi di rinnovamento rispetto al vecchio regime che scompariva. Da allora ad oggi, però, molte cose sono mutate, perché quella stessa funzione che allora assolveva il diritto di proprietà finisce oggi per essere assolta da un'altra concezione; tutto ciò stante il fatto che il diritto di proprietà è mutato nella sua natura borghese, che mutati sono i rapporti fra individuo e Stato, che mutata, infine, è l'organizzazione politica della stessa società.

Cosa intendiamo dire con questo? Che ostinarci a mantenere una concezione del diritto di proprietà preesistente alla nostra Costituzione e persino alla legislazione del 1942, significa ignorare la trasformazione che si è venuta verificando nella nostra società e nell'ambito dell'istituto in questione.

La concezione cui facciamo riferimento, onorevoli colleghi, non promana soltanto dalla Costituzione repubblicana. Un mutamento in questo campo era già avvenuto, a livello europeo, con la costituzione di Weimar, con la rivoluzione socialista nella Russia degli zar che introdusse una serie di nuovi significati; vi fu, infine, una mutazione nel nostro stesso ordinamento, di cui il regime fascista non colse l'esatto intendimento ma che pure si affermò con le disposizioni che nel codice civile introducevano il nuovo concetto di proprietà.

Da che cosa derivava tutto ciò? Innanzitutto dal fatto che mutava il rapporto tra proprietà ed individuo. Mentre da una parte — cioè — la proprietà serviva ancora a perpetuare il privilegio, lo sfruttamento, l'oppressione, dall'altra il diritto di esercizio di attività politica, la possibilità di costruzione della propria personalità, venivano sempre più prescindendo dalla proprietà ed in particolare da quella terriera. Una concezione del tipo cui ho fatto riferimento, infatti, era meglio comprensibile in uno Stato liberale in cui la proprietà terriera era al centro dell'organizzazione sociale e del sistema di potere e di dominio; certamente meno concepibile essa è in una organizzazione sociale in cui tale proprietà va perdendo, comparativamente ad altre, gran parte del suo valore. D'altra parte, lo stesso titolo di appartenenza del diritto di proprietà è oggi svantaggiato rispetto all'uso, al potere di amministrazione e di gestione di quest'ultimo.

Basti pensare all'organizzazione esistente in una società per azioni per rendersi conto come oggi la proprietà, quale diritto statico, abbia perso gran parte del suo valore e come molto di più continuo i poteri che ineriscono ad una organizzazione del diritto di proprietà che si trasforma in azienda e in impresa.

È proprio a causa di questo mutamento — il quale, proveniente da lontano, fu colto dal nostro costituente — che si affermò un diverso regime del diritto di proprietà, consacrato nell'articolo 42 (in materia di proprietà fondiaria) ed in altre norme della Costituzione. L'articolo in questione, mentre sostiene che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, afferma anche che quest'ultima determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti della stessa, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

È noto come intorno all'articolo 42 sia nato un lungo, faticoso e significativo dibattito; dibattito le cui conclusioni possono oggi dirsi raggiunte e che sono comunque riassumibili nel modo indicato dal Giannini. « Il primo postulato di analisi — egli afferma — dell'articolo 42 è che l'enunciazione della norma costituzionale, per la quale tanto il riconoscimento che la garanzia del diritto di proprietà spettano alla legge, non contiene alcuna proposizione precettiva implicita da cui derivi l'esistenza di un qualche tratto necessario, sia di riconoscimento che di garanzia, cui la legge dovrebbe attenersi ». Questo vuol dire rifiuto di ogni concezione giusnaturalistica per la quale il diritto di proprietà è un diritto naturale, preesistente all'ordinamento giuridico; inoltre, vuol dire rifiuto di ogni concezione liberale e borghese per cui il contenuto di proprietà, essendo inerente al diritto di libertà, è inviolabile ed è stabilito in una costituzione materiale, che è al di fuori della volontà del legislatore.

Il secondo postulato è che l'indicazione della norma costituzionale secondo cui la legge disciplina i modi di acquisto e di godimento, nonché i limiti del diritto di proprietà privata, significa che spetta alla legge disciplinare l'intera materia della proprietà privata, sia in ordine al riconoscimento, sia in ordine alla garanzia, onde non vale come prefissione di regole alla normazione legislativa, bensì come attribuzione di una potestà legislativa senza criteri né delimitazioni costituzionali. Questo vuol dire che per chiunque si affannasse a sostenere che nell'articolo 42

è previsto un riconoscimento della proprietà privata come diritto preesistente, salva la possibilità per il legislatore di attribuire dei limiti esterni al diritto di proprietà, non vi è riferimento né aggancio nel testo costituzionale, perché riconoscimento vuol dire — secondo la migliore dottrina — che nel nostro sistema (questa era la preoccupazione dei costituenti) è possibile l'esistenza della proprietà privata. Garanzia vuol dire, secondo la migliore dottrina e un'accezione ormai ritenuta pacifica, una riserva di legge in virtù della quale la Costituzione riserva allo Stato e all'ordinamento giuridico la completa disciplina del diritto di proprietà, senza che vi possano essere dei postulati preesistenti, che al diritto toccherebbe riconoscere e garantire come per sé stanti.

Infine, il terzo postulato è che l'indicazione della norma costituzionale secondo cui l'attribuzione al legislatore ordinario di potestà normativa è limitata e, per altro, ordinata alla funzione sociale della proprietà privata è invece prefissione di regole alla normativa legislativa, e, insieme, connotazione costituzionale della proprietà. Questo è il punto centrale del presente dibattito, da cui derivano tutti i significati politici che sono in discussione: quale sia il peso e la rilevanza costituzionale dell'espressione che la proprietà deve essere preordinata allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Si parla, a questo proposito, di una diversità tra funzioni e struttura, per cui preminenti sarebbero i contenuti strutturali del diritto di proprietà, mentre la funzione sarebbe un qualche cosa di esterno e di dinamico, che il legislatore aggiunge a questo contenuto. La risposta invece è — per assecondare sempre questa dottrina — che lo scopo sociale configura nel nostro ordinamento una proprietà-funzione, la quale in tanto esiste o può esistere, in tanto è riconosciuta dallo Stato in quanto è disciplinata ed intesa in modo da assicurare lo scopo sociale del suo impiego. Pertanto questa funzione in definitiva diventa una connotazione necessaria del diritto di proprietà e, ai sensi dell'articolo 42, la proprietà privata non può essere riconosciuta se, al tempo stesso, la proprietà stessa non sia in grado di garantire lo scopo sociale, che è uno dei requisiti essenziali, uno dei connotati costituzionali insopprimibili.

Ecco, se partiamo da qui (e tutto questo ci deve ancora essere contestato) vale allora la pena di riflettere sul significato di funzione sociale, poiché si tratta di uno di quei con-

tenuti che la Corte costituzionale ha definito a carattere indeterminato.

Che cosa vuol dire funzione sociale in relazione alla proprietà fondiaria è significato che non può essere riferito a questa o a quella ideologia, è significato che va tratto proprio dalle norme positive del nostro ordinamento giuridico, dalla legislazione dello Stato italiano, cui bisogna riferirsi per la riserva legislativa contenuta nell'articolo 42 della Costituzione. Funzione sociale, giacché la norma è dettata in ordine a rapporti economici, vuol dire il massimo di utilità collettiva, il massimo di benessere economico e sociale, che nell'agricoltura è facilmente rintracciabile. Questa è una posizione che noi oggi contestiamo in quanto la riteniamo una contraddizione della democrazia cristiana, poiché a partire dal patto costituzionale in poi, sia pure con scontri drammatici, con una dialettica spesso di contestazione e di urto, è possibile identificare una linea che promana dalla nostra lotta e da un certo tipo di politica condotta dal partito di maggioranza relativa.

Qual è la funzione sociale del diritto di proprietà della terra, così come è possibile individuarla nelle leggi che in materia si sono finora succedute? Noi sintetizziamo tale funzione affermando la necessità di concentrare nelle mani di un solo individuo la proprietà, il lavoro, l'impresa. Se i colleghi si guardano indietro e riflettono sul tipo di legislazione agraria che noi abbiamo e la pongono in rapporto con le norme della Costituzione, in modo particolare con gli articoli 44 e 47, si renderanno conto che è possibile evincerne questa traccia, questo criterio distintivo. Tutte le leggi sono volte, in ogni epoca, dapprima a limitare il latifondo, in secondo luogo a cercare di stimolare l'impresa, in terzo luogo a favorire la remunerazione del lavoro e la formazione della proprietà direttocoltivatrice.

La linea di tendenza è dunque questa: concentrare il lavoro, l'impresa, il capitale. E all'interno di questa linea di tendenza in ordine all'appartenenza del diritto di proprietà della terra ad un determinato soggetto, vi è un'altra distinzione, che del resto è contenuta negli articoli 44 e 47 della Corte costituzionale: la limitazione del latifondo a favore della piccola e media proprietà, l'esigenza di favorire l'accesso del coltivatore diretto alla proprietà. Non può essere contestato che questa è la linea legislativa, questi sono i contenuti di diritto positivo ai quali bisogna commisurare la funzione sociale, il criterio

cioè della massima utilità collettiva nel campo dell'agricoltura.

E allora quali conseguenze discendono da questi principi e in che modo la Corte costituzionale ha operato rispetto ad essi? Un primo fatto io credo si debba subito rilevare, e cioè che in ordine alla funzione sociale il nostro legislatore, la nostra Costituzione hanno già operato una scelta, perché la funzione sociale non comporta sempre la necessità di posizioni transattive fra i vari gruppi di cittadini e di categorie sociali. Se la legislazione positiva è quella che abbiamo indicata, è chiaro che fra i cittadini della Repubblica italiana il legislatore ne ha scelto alcuni, nei quali ha individuato una coincidenza di interessi soggettivi singoli e dell'interesse collettivo.

Con questo intendo dire che mi pare ovvio che non è possibile invocare il principio di uguaglianza per sostenere una parità di tutela per il proprietario assenteista, l'imprenditore ed il coltivatore diretto, dal momento che, se il benessere sociale, il massimo di utilità collettiva è stato dal nostro legislatore individuato in alcuni gruppi sociali, nei quali si esprime meglio l'interesse collettivo, è evidente che per scegliere e portare concretamente avanti questa linea di politica costituzionale non è possibile operare una transazione tra vari gruppi, in nome dell'uguaglianza, perché in alcuni gruppi si identifica l'interesse collettivo, in altri invece tutto il vecchio che la Costituzione ha inteso rimuovere e cancellare.

Si tratta di una prima affermazione molto importante, perché con essa deve essere posto in relazione il primo dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale. Parlo del punto in cui si afferma che è violato il principio di uguaglianza nel momento in cui si impone un sacrificio uguale per il proprietario, per l'affittuario imprenditore e per l'affittuario coltivatore diretto. Si sostiene, infatti, che se questo sacrificio può essere giustificato quando vi sia un coltivatore diretto, poiché il lavoro deve essere remunerato, altrettanto non può dirsi nel caso dell'affittuario imprenditore: in questo caso, infatti, non si tratta di remunerazione del lavoro, ma si giunge al sacrificio di una rendita per la costituzione di un profitto. L'artificio del ragionamento della sentenza della Corte costituzionale è quello di mettere a confronto le due categorie di beneficiari per stabilire tra di loro una diversità di posizioni, e quindi l'impossibilità di un identico trattamento. La Corte costituzionale avrebbe dovuto invece operare, più

correttamente, in un altro senso, paragonando gli interessi del proprietario assenteista — che in questo caso è, per così dire, il soggetto passivo del provvedimento — con quello del concessionario, che può essere coltivatore diretto o imprenditore, tenendo presente l'interesse collettivo che si intende raggiungere. Se questo metodo più corretto fosse stato seguito, senza dubbio la censura non avrebbe dovuto essere fatta, in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento il concessionario, l'affittuario imprenditore è preferito al proprietario assenteista. Di questa impostazione vi è traccia all'articolo 44 della Costituzione, che enuncia la necessità di conseguire il razionale sfruttamento del suolo, oltre che di stabilire equi rapporti sociali; tale articolo parla altresì della necessità di promuovere ed imporre la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive: viene tracciata, cioè tutta una linea di sviluppo produttivo, di cui certo non sono portatori i proprietari assenteisti, bensì i concessionari imprenditori, insieme ai coltivatori diretti.

Ecco dunque che non si tratta di riconoscere una uguale tutela a differenti posizioni giuridiche. Si doveva invece provvedere a commisurare le due posizioni — quella del proprietario assenteista e quella dei concessionari imprenditori — per trarne la conclusione che, essendo i concessionari imprenditori una delle categorie individuate dalla Costituzione fra quelle che possono realizzare un interesse collettivo, questa categoria andava preferita rispetto a quella dei proprietari assenteisti.

Ma v'è di più: mi riferisco al principio più importante, direi più grave, affermato in questa sentenza della Corte costituzionale: alla declaratoria di incostituzionalità del meccanismo fissato dal Parlamento per la determinazione del canone (la cosiddetta « forbice »), ai sensi dell'articolo 42, secondo comma della Costituzione.

La Corte dichiara anche l'assorbimento di una eccezione di incostituzionalità riferita all'articolo 42, terzo comma, della Costituzione; la cosa è importante, perché fino ad oggi il dibattito si è svolto nella presunzione, o in base all'accettazione, direi approssimativa ed implicita, del fatto che la Corte costituzionale avesse dichiarato incostituzionale questa norma della legge n. 11, ritenendola un esproprio occulto o strisciante (come si suol dire). Invece, la sentenza della Corte costituzionale ha preferito non affrontare questo tema, e ha dichiarato la relativa eccezione di incostituzionalità non necessaria e non congrua, in quanto assorbita da un precedente rilievo di

incostituzionalità, quello che fa riferimento all'articolo 42, secondo comma. La Corte costituzionale, poiché la terra deve pure produrre un reddito e poiché vi è un diritto di godimento riconosciuto al proprietario, ritiene che la soppressione di tale diritto costituisca un fatto che non trova giustificazione economica e che deve considerarsi costituzionalmente illegittimo. Ma allora il contenuto della sentenza in parola è ben più grave di quello che sarebbe stato se la Corte si fosse limitata solo ad affermare che non è possibile procedere all'esproprio indiretto od occulto; è ben più grave, perché si giunge in tal modo ad una interpretazione dell'articolo 42 che reintroduce di soppiatto nel nostro ordinamento giuridico e costituzionale la nozione di proprietà come diritto naturale preesistente all'ordinamento giuridico positivo, cioè la vecchia nozione del diritto di proprietà dello statuto albertino, del momento liberale del nostro Stato, nozione che per ammissione unanime è stata ormai da tempo superata e seppellita. Si reintroduce tale nozione nel momento in cui si afferma nella sentenza che poiché dalle proprietà deve derivare un reddito al proprietario, dato che questo principio deve rientrare comunque nella nozione del diritto di proprietà, è con riferimento al rispetto di tale assioma che va formulato il giudizio di costituzionalità, mentre invece noi sappiamo — e ci siamo sforzati di dimostrarlo — che non vi è alcun contenuto del diritto di proprietà che tragga la sua giustificazione al di fuori di quanto il nostro ordinamento riconosce ed attribuisce alla proprietà medesima.

Siamo in un campo in cui la riserva di legge è totale e completa: la proprietà può esistere, ma deve esistere soltanto a condizione che adempia a una funzione sociale, per cui i contenuti rilevanti di tale diritto sono l'appartenenza del bene ad un individuo, ed il fatto che, nel suo momento dinamico, questo diritto di proprietà deve adempiere a una funzione sociale. Questi sono i limiti e le riserve di legge previsti nella Costituzione, oltre i quali non vi può essere alcun altro limite all'attività legislativa. Per questo è grave l'atteggiamento assunto dalla Corte costituzionale che, accedendo al concetto di una proprietà-interesse, di una proprietà il cui contenuto è già preesistente, fa arretrare tutto il sistema delle norme della nostra Costituzione.

Inoltre la Corte finisce con l'affermare che in ogni caso l'incostituzionalità della quale si tratta deriverebbe dal fatto che, essendo la proprietà privata espropriabile soltanto salvo

indennizzo, in questo caso si realizzerebbe un esproprio per indiretta via senza indennizzo, che sarebbe quindi da condannare. A questo proposito, è necessario muovere un rilievo all'argomentazione giuridica contenuta nella sentenza della Corte costituzionale; la Corte costituzionale, e faccio un esempio riportato nella motivazione, così ragiona: vi è un caso in cui il reddito che deriverebbe al proprietario dal canone di affitto non sarebbe sufficiente a pagare il carico fiscale dovuto allo Stato. Questo, onorevole sottosegretario, è un singolare modo di argomentare, modo che definirei ellittico, cercando di spiegarmi con un esempio. Nell'articolo 42 della Costituzione si legge che la legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Il che vuol dire che il nostro ordinamento riconosce l'istituto della successione legittima e testamentaria, pur riservando allo Stato dei diritti sulle eredità. Facciamo l'ipotesi che lo Stato, vigenti le norme attualmente contenute nel codice civile, emani una legge di carattere fiscale in virtù della quale preleva il 140 per cento del valore venale della proprietà privata oggetto di successione.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma allora lo Stato non avrebbe più la possibilità di operare successivamente ulteriori prelievi fiscali.

VALORI. Onorevole Angrisani, certo non potrebbe più farlo; capisco la sua preoccupazione, ma io, se mi consente, volevo indurla a darmi una risposta di tipo giuridico.

A questo punto dobbiamo domandarci: in un'ipotesi del genere sarebbe incostituzionale la norma del codice civile che prevede un certo tipo di successione o invece la norma fiscale che svuoterebbe in tal modo di contenuto economico il diritto dell'erede, avocando allo Stato il bene oggetto della successione? Non mi par dubbio che dovrebbe parlarsi di incostituzionalità della legge fiscale, dal momento che la medesima modifica l'istituto della proprietà previsto dalla Costituzione. Lo stesso dicasi per l'esempio che la Corte costituzionale porta a sostegno del suo ragionamento quando afferma: vi è una legge fiscale la quale priva di ogni contenuto economico il diritto di proprietà. Quale è la conseguenza di questa affermazione? Che bisogna rialzare i canoni? Ma no, la conseguenza di questa affermazione sarebbe dovuta essere, semmai, rispetto a questa disciplina sostanziale del diritto di proprietà,

di dichiarare incostituzionale, per incostituzionalità sopravvenuta semmai, la legge fiscale, poiché soltanto quella comprime, fino a renderlo nullo, il diritto di proprietà e il suo contenuto economico.

Perché la corte costituzionale ha commesso questa traslazione di concetti? Perché ha ritenuto così di avallare una tesi che non era altrimenti difendibile. Ma noi entriamo nel meccanismo dall'interno di questo discorso giuridico perché contestiamo a questo proposito il potere di sindacare della Corte costituzionale, così come abbiamo contestato precedentemente il presupposto teorico dell'interpretazione della Corte. Lo contestiamo perché, quando si tratta di stabilire in che modo la proprietà fondiaria debba assolvere a fini di utilità sociale, tocca al Parlamento, al potere legislativo, nella sua discrezionalità, di indicare quali sono i modi attraverso i quali essa può adempiere a questa funzione sociale. È il Parlamento che deve stabilire, come atto di politica concreta, come momento del suo potere legislativo, quali siano i significati di benessere collettivo da rendere operanti in un certo momento storico.

Qual tipo di sindacato è allora riservato alla Corte costituzionale? Non certo quello di merito. La Corte deve limitarsi (del resto la stessa sentenza ha ritenuto di dover accettare questo criterio) a sindacare la congruità della norma rispetto all'interesse collettivo dichiarato e a sindacare se l'interesse collettivo dichiarato è uno di quegli interessi che può identificarsi con un valore collettivo generale tale da rinvenirsi nella Costituzione e nelle leggi della Repubblica italiana.

Noi vogliamo dire cioè che, essendo la funzione sociale della proprietà una connotazione costituzionale di tale diritto, non ogni limitazione di esso, non ogni intervento del legislatore sarebbe giustificato, perché non vi è in questa materia una discrezionalità assoluta da parte del legislatore. La riserva di legge va intesa nel senso che il Parlamento si deve riferire a scopi di utilità sociale. Non sarebbe cioè concepibile, nel nostro ordinamento, il passaggio di diritti, di ricchezza da una categoria ad un'altra se esso non corrispondesse ad una utilità collettiva.

Orbene, che cosa ha stabilito la Corte costituzionale, come del resto aveva già fatto con altre sentenze? Non ha potuto fare a meno di riconoscere che una norma limitativa del diritto del concedente, del proprietario assenteista, a favore di un'altra categoria di soggetti in cui il legislatore ravvisa i portatori di un interesse collettivo, è una

norma giusta; ma allora, conseguentemente, non avrebbe dovuto censurare le scelte operate dal Parlamento per perseguire una utilità sociale. Perché, arrivati a questo punto, si corre un rischio molto grave. Se cioè la Corte costituzionale, in concreto, fa un discorso di indirizzo politico, essa finisce per rivendicare a se stessa una contitolarità politica con un atteggiamento inammissibile, che è certamente anticostituzionale e pericoloso persino sotto il profilo del rispetto e dello sviluppo democratico.

Una Corte costituzionale che pretenda non soltanto di censurare nel merito una norma di legge, ma di dare direttive — perché poi questo è il momento e la conseguenza degenerativa di un simile modo di ragionare — e che indichi in concreto i limiti entro i quali una norma di legge debba ritenersi costituzionale e quelli entro i quali il legislatore possa valutare l'utilità sociale, non sarebbe più un organo — come invece deve essere — di garanzia esterna, ma un organo che rivendica una condirezione politica che può far comodo a chi non abbia il coraggio di affrontare una responsabilità politica e storica, a chiunque pretenda di governare per interposta persona perché sa di non poter affrontare il giudizio del paese, ma che comunque nuoce — ecco la risposta che noi vogliamo dare all'onorevole Lucifredi, al ministro Natali e ai colleghi preoccupati del corretto funzionamento delle istituzioni repubblicane e costituzionali — al buon funzionamento dell'istituto e alla difesa della Costituzione.

Ecco allora, per riassumere e concludere, quali sono i motivi che ci hanno indotto a riaffermare la nostra posizione riguardo ai significati costituzionali che il dibattito comporta. Sono motivi che intendono ribadire la supremazia del Parlamento, che è espressione della volontà popolare, nei confronti di ogni altro organo, certo, con il rispetto della sua sfera di competenze e dei suoi poteri; in secondo luogo, la necessità di uscire allo scoperto, di non limitarsi alla battuta qualunquistica o al silenzio fondato sul rispetto formale della sentenza della Corte costituzionale, per commisurarci su questo terreno, sul modo, cioè, in cui i gruppi della maggioranza intendono la nostra Costituzione e quali contenuti sociali e moderni ritengono oggi doversi attribuire al diritto di proprietà.

Non possiamo permettere che si contrabbandi un diritto di proprietà che è sparito da tempo e che non è più attuale. Non possiamo cioè permettere che si cerchi di far passare

una linea politica di grave inadempienza costituzionale, di restaurazione anticostituzionale quando invece occorre far sì che i principi contenuti nella Costituzione trovino applicazione nel modo più ampio.

Per quanto riguarda in concreto il modo di concepire la proprietà fondiaria, noi ripetiamo che non esiste un contenuto del diritto di proprietà che possa ritenersi preesistente all'ordinamento giuridico; vi è invece, secondo l'articolo 42 della Costituzione, una riserva di legge completa e assoluta, il cui solo limite è quello di far sì che la proprietà abbia come suo scopo una funzione sociale; riteniamo che di fronte alla proprietà assenteista l'impresa e il lavoro debbano avere una posizione di privilegio; che tra il proprietario e il coltivatore diretto, vi siano vari operatori intermedi e quindi vari momenti di tutela, tutti da preferirsi alla proprietà assenteista; che, conseguentemente, la legge n. 11 del 1971 era ed è perfettamente costituzionale, realizzando il sacrificio degli interessi di certe categorie a vantaggio di altre categorie nelle quali si identifica il bene collettivo.

Tutto questo a nostro avviso non significa che si tratta di una legge « di categoria » o relativa a pochi sparuti gruppi, come cercava ieri sera di dimostrare il vicesegretario del partito liberale onorevole Gerolimetto, il quale minimizzava la portata di questo disegno di legge commisurandolo all'estensione della proprietà e al numero dei soggetti interessati. La portata di questo provvedimento, infatti, è più ampia, poiché nel momento in cui si intendono colpire i poteri del Parlamento e ripristinare un vecchio modo di interpretare la Costituzione, esso assume un significato politico immediato. Certo, noi veniamo da un momento confuso, spesso incerto, contraddittorio e timido di adempimento costituzionale (alludo alla politica delle riforme, che non sono fatti eversivi ma sono invece momenti che discendono da quel programma politico che è la Costituzione); veniamo da un momento in cui la volontà popolare espressa in questo Parlamento ha trovato ampia estensione, momento che ai fautori di altri sistemi o di antiche paure sembrava di poter definire come momento assembleare.

Questa iniziativa trova conforto in altre iniziative del Governo di centro-destra, che vogliono respingere indietro tutto quello che di nuovo si è registrato nella realtà rispetto a quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica italiana, cioè il patto costituzionale per la costruzione di uno Stato nuovo, che

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1972

veniva a mano a mano faticosamente enucleandosi. Questo disegno di legge pretenderebbe di avere questa portata nella mente dei suoi proponenti: cancellare tutte le lotte e il significato democratico del nostro paese. Per questo, colleghi della maggioranza, insistiamo nel chiamarvi a confronto, per questo insistiamo su questo terreno per cercare di capire se volete dare alla vostra azione un significato più grave e più generale con l'approvazione di questa legge o se invece volete rimanere fedeli a una linea che formalmente affermate di volere e che pure in passato per qualche aspetto avete cercato di costruire.

Emergeva allora dall'analisi delle posizioni e dalle risposte costituzionali di una parte dei rappresentanti del partito di maggioranza, dall'onorevole Galloni all'onorevole Dell'Andro, un atteggiamento di questo genere. Vi è un vecchio modo, che io ho definito albertino, di atteggiarsi di fronte alla Costituzione, ma tra il vecchio e il nuovo noi non abbiamo avuto esitazioni: abbiamo scelto il nuovo. Tocca a voi farci sapere se volete attardarvi sul vecchio e cercare di resistere su questa posizione. Intanto mi piace ricordare che la lotta dei contadini, delle masse operaie, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni democratiche, del nostro partito, sta dando qualche risultato.

Non è certo il Governo Andreotti-Malagodi che potrà fermare questa battaglia, questa costruzione che promana dalla Costituzione e si proietta verso il futuro.

Con questo spirito noi vogliamo confrontarci e operare. Con questo spirito vogliamo portare il nostro contributo, che non è lo spirito o il contributo di una parte, ma è invece il tentativo di riportare in quest'aula e di fronte all'intera collettività il vero significato, che bisogna difendere, della nostra Costituzione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

#### Chiusura e risultato della votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord

alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 » (513):

Presenti e votanti . . . . .	253
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	248
Voti contrari . . . . .	5

Hanno dichiarato di astenersi 97 deputati.  
(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità » (862):

Presenti e votanti . . . . .	254
Maggioranza . . . . .	128
Voti favorevoli . . . . .	249
Voti contrari . . . . .	5

Hanno dichiarato di astenersi 96 deputati.  
(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, con scambio di note, e di una convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino » (*approvato dal Senato*) (1094):

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	248
Voti contrari . . . . .	4

Hanno dichiarato di astenersi 98 deputati.  
(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli	Armato
Aiardi	Azzaro
Alesi	Badini Confalonieri
Alessandrini	Baghino
Alfano	Balasso
Aliverti	Bandiera
Allegri	Barba
Allocca	Barbi
Alpino	Baslini
Amadei Giuseppe	Bassi
Amadeo	Battaglia
Amodio	Beccaria
Andreoni	Belci
Andreotti	Bellisario
Angrisani	Bellotti
Anselmi Tina	Bemporad

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1972

Benedikter	Della Briotta	Martini Maria Eletta	Russo Vincenzo
Berloffa	Dell'Andro	Marzotto Caotorta	Sabbatini
Bernardi	De Lorenzo Ferruccio	Mattarelli	Salvi
Bersani	De Maria	Matteini	Sangalli
Bertè	De Marzio	Mazzarino	Santuz
Bianchi Alfredo	de Meo	Mazzarrino	Sanza
Bianco	De Mita	Mazzola	Sartor
Biasini	de Vidovich	Medi	Savoldi
Bodrato	Di Giesi	Merli	Sboarina
Bodrito	di Nardo	Messeni Nemagna	Scarlato
Boffardi Ines	Di Vagno	Meucci	Schiavon
Boldrin	Durand de la Penne	Misasi	Scotti
Bologna	Elkan	Mitterdorfer	Sedati
Bonalumi	Erminero	Molè	Semeraro
Bonomi	Evangelisti	Monti Maurizio	Serrentino
Borghesi	Fabbri	Morini	Servadei
Borra	Felici	Moro Aldo	Servello
Borromeo D'Adda	Felisetti	Moro Dino	Simonacci
Bottari	Ferioli	Natali	Sinesio
Brandi	Ferrari	Negrari	Sisto
Bressani	Ferri Mario	Niccolai Giuseppe	Sobrero
Bucalossi	Ferri Mauro	Nucci	Spadola
Bucciarelli Ducci	Fioret	Orlandi	Spitella
Buffone	Fontana	Orlando	Sponziello
Cabras	Forlani	Orsini	Storechi
Caiazza	Fracanzani	Padula	Strazzi
Calvetti	Fusaro	Pandolfo	Tantalo
Canestrari	Galloni	Papa	Tarabini
Capra	Gargano	Pazzaglia	Tassi
Cariglia	Gasco	Pensa	Tesini
Cassanmagnago	Gava	Perrone	Tortorella Giuseppe
Cerretti Maria Luisa	Gerolimetto	Petronio	Tozzi Condivi
Cassano	Giglia	Pezzi	Traversa
Castelli	Giomo	Piccinelli	Truzzi
Castiglione	Giovanardi	Piccoli	Turchi
Cavaliere	Granelli	Pirolo	Turnaturi
Ceccherini	Guarra	Pisicchio	Urso Giacinto
Cerra	Gui	Poli	Urso Salvatore
Cervone	Ianniello	Postal	Vaghi
Ciaffi	Iozzelli	Prearo	Valiante
Ciccardini	Ippolito	Preti	Vecchiarelli
Cocco Maria	Lapenta	Pucci	Venturini
Colombo Emilio	Lattanzio	Radi	Verga
Colombo Vittorino	Lettieri	Reale Giuseppe	Vetrone
Compagna	Lezzi	Reale Oronzo	Vicentini
Concas	Lima	Reggiani	Villa
Corà	Lindner	Rende	Vincenzi
Cortese	Lo Bello	Riccio Stefano	Vitale
Cottone	Lospinoso Severini	Rognoni	Zaccagnini
Dall'Armellina	Lucifredi	Rosati	Zanibelli
D'Aniello	Luraschi	Ruffini	Zanini
d'Aquino	Maggioni	Russo Carlo	Zolla
D'Arezzo	Magri		
de' Cocci	Maina		
Degan	Mancini Antonio		
Del Duca	Mancini Vincenzo	Aldrovandi	Astolfi Maruzza
De Leonardis	Mantella	Amendola	Baccalini
Delfino	Marocco	Assante	Baldassari

*Si sono astenuti sui disegni di legge  
nn. 513, 862 e 1094:*

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1972

Ballarin	Gramegna
Bardelli	Guglielmino
Bartolini	Iperico
Bastianelli	Jacazzi
Berlinguer Giovanni	La Bella
Bernini	La Marca
Biamonte	La Torre
Bianchi Fortunato	Lavagnoli
Bortot	Lizzero
Bottarelli	Lodi Adriana
Busetto	Lombardi Mauro
Capponi Bentivegna Carla	Silvano Mancuso
Cardia	Martelli
Carrà	Maschiella
Caruso	Masciadri
Catanzariti	Menichino
Chiarante	Miceli
Chiovini Cecilia	Nahoum
Ciacci	Natta
Ciai Trivelli Anna Maria	Noberasco Pani
Ciuffini	Pascariello
Conte	Pegoraro
Corghì	Pellegatta Maria
D'Alema	Pellicani Giovanni
D'Alessio	Pellizzari
D'Auria	Picciotto
De Sabbata	Raicich
Di Gioia	Raucci
Di Giulio	Riga Grazia
Di Puccio	Scipioni
Donelli	Sgarbi Bompani Luciana
Dulbecco	Skerk
Fabbri Seroni Adriana	Spagnoli
Faenzi	Talassi Giorgi Renata
Federici	Tamini
Ferretti	Tani
Fioriello	Tedeschi
Flamigni	Tessari
Fracchia	Todros
Froio	Tripodi Girolamo
Furia	Valori
Gambolato	Venegoni
Garbi	Venturoli
Giannini	Vitali
Giudiceandrea	Zoppetti

*Si è astenuto sul disegno di legge n. 513:*

Anderlini

*Si sono astenuti sul disegno di legge n. 1094:*

Columbu

Masullo

*Sono in missione:*

Cattaneo Petrini	Quilleri
Giannina	Righetti
Cristofori	Romita
Girardin	Taviani
Magliano	Zamberletti
Pedini	

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole de Vidovich. Ne ha facoltà.

DE VIDOVIČ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge De Marzi-Cipolla ed il disegno di legge n. 945 di cui stiamo discutendo introducono nella legislazione italiana due principi che mi sembrano in un certo senso rivoluzionari: l'uno, il pagamento del canone non più in natura, sistema finora prevalente, ma direttamente in denaro (faccio presente che, proprio in questo momento in cui il valore del denaro non è solido e stabile, l'introdurre questo principio arreca una perturbazione in tutto il mercato agricolo); l'altro, per cui l'importo in denaro del canone deve essere fissato in base a uno schema oggettivo, a uno schema parametrico di raffronto. Ebbene, dall'introduzione di questi schemi discendono necessariamente piccole o grandi sperequazioni. La cosa diventa a mio avviso addirittura assurda quando si pensi che il rapporto parametrico con il reddito dominicale, fissato nel catasto, al quale è agganciata, sia pure con un coefficiente di rivalutazione, la retribuzione dovuta al concedente dei fondi, è legato ad una legge del 1938, ad una legge, cioè, di oltre trenta anni fa. Lo stesso ministro, se non erro, ci ha detto che su 94 province solo in 13 dopo il 1938-1939 il catasto è stato sottoposto a revisione ed aggiornamento. Ora io non dico che l'agricoltura si è sviluppata, anche per i sistemi di lavorazione, in modo diverso dagli altri settori, ma affermo semplicemente che 30 anni sono molti per tutti. I sistemi intensivi che si sono affermati, la floricultura che trenta anni fa non esisteva sono alcuni degli esempi che potremmo citare per dire appunto come sia praticamente impossibile, in una situazione concreta quale quella esistente in quel campo, introdurre questo sistema *sic et simpliciter*.

Ma vi è di più: la legge istitutiva del catasto — lo abbiamo rivisto recentemente senza modificarlo, nella « Commissione dei trenta » per la riforma fiscale e abbiamo esami-

nato anche il problema della sua meccanizzazione; mi dispiace di non veder qui i colleghi che erano con me in quella Commissione, perché avrebbero potuto testimoniare anche loro che da tutte le parti è stato detto che nessuna innovazione sostanziale era stata apportata al catasto se non una semplificazione meccanografica a fini burocratici — quella legge istitutiva, dicevo, non prevedeva che il reddito dominicale catastale fosse valutato secondo criteri strettamente oggettivi, ma intendeva incentivare proprio quei fondi i quali avevano avuto determinati investimenti immobiliari o industriali, proprio perché si voleva in tal modo diminuire la imposizione fiscale a carico di coloro che investivano nell'agricoltura e colpire viceversa il latifondo, cioè quei fondi i quali non avevano avuto apporti di capitale o di altra natura. Quindi, già riconoscere tale circostanza, equivale ad ammettere che la legge del 1938 sul catasto non stabilisce un criterio oggettivo, ma delinea un criterio politico, valido in quel momento (che forse è valido ancora oggi). Comunque, ripeto, esso non pone un criterio oggettivo e soprattutto tale da essere accettato sul piano economico. Se oggi il basso tipo di valutazione può in un certo senso trattenere nel settore agricolo un certo numero delle persone che lo stanno abbandonando, è certo però che se si creano sperequazioni, e questa è una grossa sperequazione, nel momento in cui dovesse verificarsi una restrizione del mercato del lavoro in agricoltura — e in questi anni abbiamo avuto diversi esempi in questo senso — assisteremo, proprio a causa di questa sperequazione a favore dei fondi migliori, più incentivati e a danno dei fondi che rendono di meno e quindi più svalutati, all'abbandono da parte degli agricoltori proprio di quel tipo di fondi che sono già marginali di per se stessi.

Dunque, un principio siffatto ci porta a dire oggi, come per la legge De Marzi-Cipolla ieri, che il disegno di legge attuale, che ripete praticamente i concetti e la impostazione della prima legge, limitandosi solamente a mutarne taluni criteri parametrici, ma non i principi informativi, è un provvedimento che non aiuta l'agricoltura e non aiuta neanche, contrariamente a quanto si è detto e affermato, a trattenere i lavoratori nel settore agricolo. Si tratta di una legge che oltre tutto è fatta apposta per introdurre la conflittualità permanente anche nell'agricoltura e per togliere quella serenità che già oggi non c'è nelle fabbriche (e ne vediamo ogni giorno le conseguenze). Io vengo dal sin-

dacalismo, onorevoli colleghi, e so bene cosa significhi la conflittualità permanente, la mancanza di serenità sul lavoro; so bene cosa significhi, non solo in rapporto alla produzione ma alla stessa vita dei lavoratori, avere uno stato di continua agitazione, di lotta permanente, di lotta continua (per usare una espressione politica assai di moda). Il disegno di legge al nostro esame, come già è accaduto per la legge De Marzi-Cipolla, ove diventasse normativa operante, non gioverebbe certamente, sotto questo profilo, alla nostra agricoltura.

Il dato tecnico cui ho appena fatto riferimento sembra a me enorme e mi meraviglio che esso non sia stato oggetto di chiarimenti, in quest'aula, da parte degli organi di Governo responsabili; mi meraviglio che non sia stata quanto meno palesata la volontà di mutare per il futuro l'attuale situazione. Non ho sentito dire che si intende cambiare il criterio catastale, che si vuole arrivare a breve scadenza ad una revisione dei metodi catastali, ad un aggiornamento degli stessi. Si sarebbe trattato di una prova di buona volontà, anche se essa non avrebbe diminuito — siamo in materia di patti agrari — gli errori che il provvedimento al nostro esame è in grado di arrecare all'agricoltura italiana.

Questo disegno di legge, signor Presidente, onorevoli colleghi, è anche contrario ad una precisa direttiva della Comunità economica europea, quella contenuta nel piano Mansholt per l'agricoltura. Il piano in questione aveva chiaramente detto che occorreva tendere, nell'ambito del sistema vigente nel MEC, verso il rilancio dell'affittanza. Ebbene, il disegno di legge in questione rappresenta la morte dell'affittanza. Lo stesso ministro Natali è venuto qui a dirci che dal momento dell'approvazione della legge De Marzi-Cipolla (né cambierà molto con l'approvazione del disegno di legge al nostro esame) non sono stati stipulati nuovi contratti di affitto. Ciò è accaduto a causa della diffidenza che esiste da una parte e dall'altra, diffidenza comprensibile e giustificata.

Andremmo, dunque, in pratica a metterci contro una direttiva europea, nel momento in cui, in quest'aula e fuori di qui, i partiti politici, compresi quelli facenti parte della maggioranza governativa (direi anzi che questi ultimi lo fanno molto più degli altri), si « sciacquano la bocca » nel nome dell'Europa, dell'unità europea, della concretezza europea, che viene poi disattesa ogni volta che andiamo ad affrontare determinate situazioni. L'Europa non si costruisce attraverso le parole, o con le

affermazioni di principio. A detta costruzione si arriva — ed è direttiva ormai più che decennale nell'ambito della CEE — cercando di stabilizzare i diversi sistemi economici e sociali, cercando di portare sullo stesso piano concezioni diverse, così da consentire che l'unità europea abbia un preciso significato, che sia materialmente possibile. Se l'Europa si potesse fare, come ai tempi di Carlo Magno, con una semplice presa di posizione o con un voto, ad essa si sarebbe già arrivati. Se ciò non è ancora accaduto lo si deve all'esistenza, all'interno dei vari paesi della Comunità, di marcate differenze di carattere economico e sociale, di squilibri assai rilevanti, squilibri che il provvedimento al nostro esame certamente non è destinato ad attenuare. Lo ricordava ieri l'onorevole Borromeo D'Adda da questi banchi. Non abbiamo sentito risposta al riguardo, così come risposta non abbiamo avuto sugli altri punti illustrati dall'onorevole Sponziello. Si tratta di argomenti che stranamente non vengono confutati, il che non ci consente alcun dialogo. Vi sono dei monologhi, degli inutili monologhi, cui manca la risposta della controparte. Dunque, il provvedimento al nostro esame, contrario alle direttive contenute nel piano Mansholt, non aiuta la costruzione europea, approfondendo semmai i vari e squilibri esistenti.

Il mio intervento, signor Presidente, onorevoli colleghi, intendeva essere breve e di natura tecnica, teso a sottolineare il grave fatto rappresentato dalla sperequazione che deriva dall'applicazione di un sistema ormai trentennale, quello del catasto, che non ha più rispondenza nella realtà. Esso si conclude con l'auspicio che, a proposito di questo disegno di legge, il Governo possa darci determinati chiarimenti. Soprattutto sui citati due punti attendiamo di sapere come il Governo intenda superare le sperequazioni e le difficoltà che vengono ad aggiungersi alle molte difficoltà già esistenti per quanto concerne la Comunità europea. *Intelligenti pauca. (Applausi a destra — Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Ciaffi. Ne ha facoltà.

**CIAFFI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il dibattito che si è sviluppato sul disegno di legge al nostro esame mi pare abbia posto in evidenza da parte delle opposizioni di destra e di sinistra due obiezioni fondamentali. La prima, sollevata soprattutto da sinistra, è di metodo. In sostanza, insieme con le modifiche della

legge 11 febbraio 1971, n. 11, a seguito della intervenuta sentenza della Corte costituzionale, si sarebbe voluto affrontare globalmente il problema delle direttive comunitarie da applicare nel nostro ordinamento, il problema delle provvidenze per i piccoli proprietari lesi dalla legislazione sull'affitto, il problema della trasformazione dei contratti di mezzadria e di colonia.

La seconda obiezione è, invece, di merito. Da una parte si considera questo provvedimento come una prova della volontà di restaurazione da parte del Governo, come un passo indietro, come un tradimento rispetto alla legge 11 febbraio 1971; da destra poi, come un voler pervicacemente insistere su proposte e disegni che evidenziano ancora, e più di prima, la loro incostituzionalità.

Mi soffermerò soprattutto sulla prima obiezione piuttosto che sulla seconda, che già ho avuto modo di trattare quando si è discusso sulle pregiudiziali di incostituzionalità e di non passaggio agli articoli. Nel trattare la prima obiezione, credo sia importante inquadrarla nel momento di politica agraria che la nostra agricoltura sta attraversando e nel momento di politica agraria che il Parlamento sta discutendo alla vigilia dell'applicazione delle direttive comunitarie. Ha ragione sotto questo aspetto il professor Corrado Bonato, presidente dell'INEA quando, nell'ultimo numero della *Rivista di economia agraria*, afferma che ci troviamo ad una specie di svolta nella politica agricola e nel modo stesso di avviare a soluzione i problemi dell'agricoltura, verso un riequilibrio ed uno sviluppo della agricoltura rispetto agli altri settori. A questo proposito, egli ricorda in primo luogo che le direttive comunitarie in materia di ammodernamento e di ristrutturazione delle aziende agricole sono ormai alle porte, con i noti addentellati sociali; in secondo luogo, che l'orientamento comunitario per la realizzazione di una politica regionale globale presuppone una politica del territorio che recuperi una più confacente collocazione dell'agricoltura rispetto agli altri settori produttivi; in terzo luogo, l'integrazione che attraverso i finanziamenti del FEOGA si può portare avanti tra diverse zone e regioni della più ampia Comunità europea. Infine — quarto — l'Italia si trova ad avere realizzato l'ordinamento regionale, dal quale ci attendiamo una più puntuale e specializzata politica agricola.

Queste quattro sintetiche osservazioni ripropongono, a mio avviso, un più approfondito e chiarificatore discorso sul momento di politica agraria che stiamo attraversando. Cre-

do che negli ultimi 30 anni abbiamo percorso tre momenti essenziali di politica agricola. Il primo fu quello del dopoguerra che si concluse sul finire degli anni '50 e che fu caratterizzato da una parte dalla socializzazione, diciamo così, dei patti agrari (regime vincolistico, stabilità sul fondo, più equa remunerazione del fattore lavoro, formazione della piccola proprietà contadina e così via, con una serie di altri provvedimenti); dall'altra, questo stesso primo periodo fu contraddistinto dalla riforma agraria con il fine del recupero contadino del latifondo, con il fine della bonifica e la relativa organizzazione degli enti di riforma.

Poi vi fu una seconda fase, che cominciò sul declinare degli anni '50 e va a concludersi con l'approvazione dell'attuale legge sull'affitto dei fondi rustici. Anche essa si sviluppa secondo due vie parallele: la prima tende a riformare dall'interno i contratti agrari, favorendo l'imprenditorialità della famiglia contadina e promuovendo l'impresa familiare diretto-coltivatrice. Sono di questo periodo i provvedimenti di riforma del contratto di mezzadria, la legge n. 756, la legge sulla riforma del contratto di affitto, lo sviluppo della proprietà coltivatrice. Parallela a questa linea ve ne è una seconda che, con il primo ed il secondo « piano verde », punta a sviluppare l'efficienza e l'ammodernamento dell'azienda e dell'organizzazione produttiva agricola.

È proprio sul finire di questa seconda fase che sta emergendo il terzo momento che abbiamo di fronte e che è, direi, un terzo tempo decisivo per l'affermarsi di una agricoltura moderna. Agricoltura moderna che pone esigenze prioritarie di riforma delle strutture agricole man mano che procede la politica comunitaria e la concreta applicazione, con il decentramento, della politica regionale agricola.

In sostanza, da questi brevi cenni credo ci si convinca sempre più che il problema sociale ed economico di ogni singola azienda non è più solo risolvibile con interventi sul regime contrattuale o procedendo all'unificazione — sempre auspicabile d'altra parte — nel coltivatore del lavoro, dell'impresa, della proprietà. Inoltre ci si convince sempre più che occorre incidere preventivamente sulla dimensione aziendale, su un'efficiente combinazione dei fattori di produzione, terra, lavoro, capitale.

È questo, in fondo, il senso economico, se volete tecnico, della necessità conclamata di passare da una agricoltura signorile, dominante ad una agricoltura imprenditoriale, ad una agricoltura, cioè, in cui prevalente sia il

fattore impresa rispetto alla viscosità, alla staticità, alla preponderanza del fattore terra che, naturalmente, è tanto più affermato quanto più sacrifica il fattore lavoro, il fattore impresa.

Siamo dunque alla vigilia dell'impegnativo compito di creare nuove strutture aziendali, un traguardo del resto postulato come momento finale da tutta la legislazione precedente, che si è venuta sviluppando in questi trent'anni, dal dopoguerra ad oggi, sia che affermasse la lunga provvisorietà del regime vincolistico (le leggi del 1946, del 1952, e così via), sia che affermasse l'eccezionalità di interventi normativi nell'autonomia contrattuale (equo canone, rapporti di mezzadria, di colonia, eccetera).

Ma direi che vi è una ragione più sostanziale che impone di affrontare decisamente la politica delle strutture, e cioè l'impossibilità politico-economica di migliorare, per così dire, dopo la legge n. 756, il contratto di mezzadria ed assimilati, di per sé costituzionalmente inidonei ai tempi nuovi dell'agricoltura. Si tratta di un nodo da tagliare, più che da sciogliere, trasformando tali forme contrattuali in quella più vitale, imprenditoriale e tipica, a livello europeo, dell'affitto. Lo stesso contratto d'affitto, per quanto ne possa essere affinata la regolamentazione, come dimostrano le vicende della legge n. 11 e del disegno in esame, non riuscirà mai — perché è stretto entro dimensioni strutturali generalmente inadeguate ed antieconomiche — a placare le esigenze in conflitto di una giusta remunerazione del lavoro, da una parte, e di una soddisfacente remunerazione della proprietà, dall'altra. Il reddito aziendale è sempre, di fatto (mi si permetta il paragone) come una coperta matrimoniale troppo stretta rispetto al letto: se un contraente la tira verso di sé scopre l'altro, e viceversa.

All'onorevole Pegoraro vorrei dire che la stessa proprietà contadina, se anche ha placato il conflitto nascente dalla dissociazione dei fattori di produzione, unificandoli nel proprietario-contadino-imprenditore, pur tuttavia si trova anch'essa drammaticamente (come del resto l'azienda in affitto a coltivatore diretto) di fronte agli stessi problemi fondamentali della dimensione ottimale, dell'imprenditorialità, dell'industrializzazione, dell'organizzazione associata, del potere contrattuale e della partecipazione al sistema distributivo che lega l'agricoltore alla vasta area del consumo. Nessuna forma si salva. Le direttive comunitarie si propongono proprio di aggredire tali problemi, con i relativi riflessi

sociali, e la loro applicazione nel nostro ordinamento rappresenta il momento cruciale di definitiva svolta della politica agricola nel nostro paese.

Ho ritenuto indispensabile fare questa lunga premessa per dimostrare quanto politicamente errata sia soprattutto l'impostazione del gruppo comunista e del gruppo socialista: quella cioè di voler includere nel disegno di legge in discussione la soluzione della trasformazione della mezzadria in affitto, dell'introduzione delle direttive comunitarie; oppure di voler rinviare la regolamentazione suppletiva del contratto d'affitto — resasi necessaria dopo la sentenza della Corte costituzionale — alle leggi di applicazione delle direttive comunitarie.

L'attuale disegno di legge sull'affitto fa parte della vecchia fase della politica agricola che con tale provvedimento dobbiamo considerare chiusa. Le provvidenze, invece, per i piccoli proprietari, non solo concedenti in affitto, ma anche mezzadri, coloni e — perché no? — coltivatori diretti, rappresentano il risvolto sociale della politica della ristrutturazione agricola, o meglio della ristrutturazione aziendale, e pertanto sono un tutt'uno da affrontare in sede di applicazione delle direttive comunitarie, utilizzando i relativi mezzi finanziari e quelli suppletivi nazionali.

Qualche dubbio può sorgere circa la riferibilità della trasformazione della mezzadria e degli altri contratti in affitto, che io stesso proposi come momento parallelo della riforma della legislazione sui fitti rustici, o come parte di essa. La drammatica esperienza di questi mesi, la rigidità e le mende costituzionali della legge n. 11 ci consigliano di definire prima il contratto di affitto, per scaricarne la drammaticità accumulata, farne un riferimento sicuro, definito, appetibile per la trasformazione degli altri contratti. Del resto, sono proprio i risvolti sociali, che questa trasformazione evidenzierà, che impongono di collegare questi provvedimenti nell'ambito delle provvidenze comunitarie, così come le stesse provvidenze per i piccoli proprietari concedenti (se non vogliamo ridurci a misure meramente assistenziali, e vogliamo invece inquadrare questi interventi in una visione più vasta di organizzazione aziendale e strutturale dell'agricoltura) vanno collegate strettamente, nella prossima primavera, ai disegni di legge che il Governo si è impegnato a presentare alle Camere per l'applicazione delle direttive comunitarie.

Ma anche a voler restare fedeli alla sistematica espressa all'inizio del mio intervento,

la trasformazione della mezzadria in affitto, più che essere una modifica interna allo stesso contratto — che lo farebbe inquadrare, al pari dell'attuale disegno sull'affitto, nella seconda fase che dichiaravo ormai conclusa — è piuttosto la fine pratica di una forma contrattuale, da risolvere in quella dell'affitto, o anche nella proprietà coltivatrice attraverso l'acquisto da parte del mezzadro, o infine in altra impresa agricola dopo il prepensionamento del mezzadro anziano o inabile. Il tutto va posto sempre in relazione a precisi obiettivi di ristrutturazione agricola, e quindi indirettamente va inserito e collegato nella normativa comunitaria.

In conclusione, non credo — e lo affermo con piena convinzione — sia nell'interesse di una seria politica agricola o nell'interesse degli stessi contadini, ogni tentativo dilatorio nell'approvazione del presente disegno di legge, così come ogni tentativo di allargare in questa sede l'attuale normativa a materie il cui collegamento con l'affitto è politicamente inopportuno o legislativamente errato.

Per affrontare con serietà la politica delle strutture, l'applicazione delle direttive comunitarie e la stessa assimilazione nel contratto tipico di affitto degli altri contratti, c'è bisogno di norme sull'affitto definite, applicabili ed applicate, accettabili ed accettate, così da essere punto di riferimento sicuro nell'ambito della impresa contadina per le future ristrutturazioni.

Ho voluto soffermarmi su questa obiezione di metodo, che in fondo è stata tanta parte di questa discussione; tante ore di dibattito in Commissione ed in aula abbiamo trascorso su questi temi. Contrariamente alla opinione dell'onorevole de Vidovich, secondo cui questo sarebbe un dibattito tra sordi, penso invece che, a mano a mano che la discussione progredisce, possano trovarsi dei punti di chiarimento, sempreché si abbandonino (me lo permettano le opposizioni di sinistra) le posizioni strumentali, pregiudiziali, rispetto alla efficacia e alle possibilità di chiarimento su questi temi.

Ecco perché ho voluto fare queste osservazioni. Sono infatti profondamente convinto dell'errore politico, strategico, nell'ambito di una seria politica agraria che si compie quando si vuole confondere o aggregare a questa discussione un tipo di problematica che le è esterna, anche se è direttamente influente rispetto ai beneficiari o agli interessati di questa politica. Del resto, è la stessa impostazione che giustamente il collega Truzzi ha de-

finito pregiudiziale e massimalistica da parte delle opposizioni di sinistra che lascia perplessi. Lascia perplessi perché in fondo non si colpisce al cuore del problema, come non ha colpito al cuore tutto l'apprezzabile intervento del collega Valori, che ricorda un po' quei dischi che ad un certo punto, quando si avvicinano al centro o alla fine, per una rottura della circolarità della linea sonora, cominciano a girare, ripetendo lo stesso motivo.

In sostanza, che senso ha fare la dottrina del diritto costituzionale quando in fondo i problemi concreti che abbiamo di fronte sono quelli di un vuoto legislativo che dobbiamo riempire, di un vuoto legislativo che con ostinazione si vuol riempire nello stesso modo (e nessuno lo esclude su un piano formale) di quello censurato? Chi potrà escludere che la Corte costituzionale (del resto in applicazione di una giurisprudenza costante) nuovamente farebbe caducare tali norme? E allora? Se qui siamo tutti a dirci rappresentanti degli affittuari, chi paga questa disquisizione giuridica tra opposti banchi di maggioranza e di opposizione se non proprio i destinatari, i contadini, i quali vogliono la certezza del diritto, vogliono sapere quali norme (oggi e non domani) vengono applicate in contratti non da fare, ma in corso?

Ecco la sfasatura, ecco dove fa capolino la impostazione radicale, illuministica, incapace di legarsi con il dramma reale della nostra agricoltura. Ed ecco anche la contraddittorietà tra un contratto che gli stessi contadini vogliono sempre più efficiente ed appetibile, in quanto strumento di una agricoltura moderna, ed una impostazione arcaica che ancora si balocca con affermazioni come quelle che si leggono sui manifesti del PCI della mia provincia, secondo cui il Governo e la nostra parte vorrebbero regalare miliardi alla rendita fondiaria.

Ma veramente il tema in contestazione è la rendita fondiaria? Che cosa è la rendita fondiaria se non una remunerazione oggettiva della terra in quanto tale? Direi che proprio il provvedimento governativo, che viene a sanare le censure della Corte costituzionale, si preoccupa di evitare la concessione gratuita di un premio alla rendita fondiaria. Quando in sostanza esso articola i 20 punti su una « forbice » base che, sostanzialmente e vorrei dire politicamente, è rimasta quella di prima, che cosa fa? Aggancia l'articolazione dei 20 punti a fatti di investimento, di capitale, di relativa remunerazione di questo capitale, e non li aggancia all'obiettività nuda

e cruda della terra, nel qual caso vi sarebbe stato un premio alla rendita fondiaria, alla proprietà assenteista e parassitaria. Quando leghiamo le oscillazioni del canone a fatti produttivi e di investimento, siano essi di immobili fissi o di investimenti produttivi, non premiamo la rendita fondiaria bensì gli investimenti che teoricamente ed economicamente sono cosa ben diversa dalla rendita fondiaria.

Ecco perché occorre che tutti facciamo uno sforzo, anche quello, colleghi comunisti, di liberarci da una dottrina, da una impalcatura che, se è vero che ha fatto tanta parte del *Capitale*, dell'analisi marxista, del materialismo storico (sulla rendita fondiaria sono state scritte biblioteche), è tuttavia sbagliato introdurre in questa discussione. Siamo di fronte ad un provvedimento che cerca di uscire dalle strettoie di un canone rapportato al fattore terra, e lo collega invece anche agli investimenti che la proprietà fa sulla terra. Siatene certi: questa impostazione va incontro alla vera attesa del mondo contadino più vocato ed anche più aperto alle prospettive imprenditoriali.

Questa attesa è forse di avere un contratto che sia solo un fatto sociale e assistenziale, che in sostanza sia una incentivazione alla fissità nella terra e nel fondo, su cui già vi è un contratto di affitto? E forse questo ciò che vuole il giovane coltivatore diretto o il giovane affittuario, o anche quel mezzadro giovane che aspira ad avere il contratto di affitto come tappa intermedia verso la proprietà? No! Perché comunque quel suo fondo, quei suoi cinque, sei o sette ettari, che rappresentano la dimensione media delle nostre aziende, sono insufficienti in presenza di qualunque sistema, mezzadria, affitto o proprietà. Quello che chiede è uno strumento contrattuale che gli permetta di allargare la propria azienda, di coronare il sogno di divenire imprenditore non a 50 o 55 anni, qualche anno prima di andare in pensione, come purtroppo è avvenuto per tanti coltivatori diretti: che gli permetta di realizzare subito, finché è giovane, le condizioni imprenditoriali per potersi creare una azienda e progressivamente ampliarla prendendo altri fondi in affitto. E se tiene la terra in affitto, un domani potrà ottenerla in proprietà come conquista del proprio lavoro, per merito dei propri risparmi.

Ecco il senso nuovo e moderno del contratto di affitto, ecco il senso concreto, operativo per i nostri contadini del passaggio da una agricoltura dominicale ad una agricoltura imprenditoriale. E qui che dobbiamo misurare le rispettive posizioni politiche.

Allora, che senso ha il discorso dei piccoli proprietari? Certo, questo discorso è nato nel momento in cui abbiamo dovuto predisporre un contratto di affitto che fosse a livello europeo, che in sostanza adeguasse i livelli remunerativi alle realtà europee. La crisi del piccolo proprietario, però, non nasce dal contratto di affitto: nasce dall'esigenza ormai imperiosa della ristrutturazione agricola.

Questo problema quindi va affrontato in sede di riforma delle strutture agricole, di applicazione delle direttive comunitarie. Dicevo in altre occasioni, non in polemica con i piccoli proprietari, per carità, ma proprio per far comprendere meglio questa loro situazione, che la crisi dell'agricoltura prima di tutti l'hanno pagata i milioni di contadini che sono stati costretti ad andarsene dai campi, nel nord o fuori d'Italia, dalla campagna alla città. È chiaro che a mano a mano che fa passi in avanti un tipo di economia agricola a livello concorrenziale, competitivo, che corre sull'onda dell'organizzazione industriale, quella proprietà non può salvarsi rivendicando un valore obiettivo che culturalmente, economicamente, nel 1972 non ha più senso rispetto a tempi fisiocratici, rispetto ai tempi di ieri.

Così come lo Stato interviene per cercare di orientare e di sanare gli scompensi sociali nel mondo contadino, giustamente interviene per accollare alla collettività un prezzo che i piccoli proprietari pagano a favore di una moderna agricoltura. Dobbiamo quindi conciliare determinate posizioni perché gli interessi degli affittuari e dei mezzadri con quelli dei piccoli proprietari non sono più contrapposti: sono interessi convergenti verso un'agricoltura più moderna. Vi è quindi una attinenza di materia per cui sono necessari interventi legislativi di ristrutturazione, che devono affrontare e risolvere i problemi nello stesso momento.

Tutta l'impostazione data dal collega Valori prescindeva da queste considerazioni; prescindeva dalla necessità di garantire una appetibilità minima che soltanto da chi ha una visione manichea, per chi considera che nel mondo esistano soltanto due colori, il bianco e il nero, può essere rifiutata o qualificata politicamente in un determinato modo: chi non è d'accordo con i comunisti è fascista; mentre quando si è d'accordo dall'altra parte si dice che si è comunisti. Non è un modo di discutere serio.

Quando nella mia provincia i comunisti in un loro manifesto assimilano il Governo Andreotti ai fascisti, che cosa fanno? Si comportano in modo da richiamare una imposta-

zione veramente fascista perché culturalmente totalitaria. O si è con noi, si afferma, o si è contro di noi. Ma queste sono impostazioni classiste nel loro senso più rigido e che si rivelano, alla fine, errate.

L'onorevole Valori faceva appello alle masse, ma proprio a questo livello si verifica l'errore di tale impostazione. Anche nelle nostre campagne gli ultimi risultati elettorali non hanno premiato queste tesi massimaliste e demagogiche, ma anzi le hanno punite. Chi indulge a queste forme di massimalismo e di demagogia non contribuisce a chiarire e a decantare le varie posizioni.

Si accusa la democrazia cristiana, come ha fatto l'onorevole Pegoraro, di avere abbandonato lo *slogan*: « Contadini tutti proprietari ». Ma chi lo ha detto? La democrazia cristiana non ha rinunciato a tale posizione, ma ritiene che ad essa debba aggiungersi l'affermazione: « Contadini tutti imprenditori ». Oggi, economicamente e culturalmente, l'imprenditore si trova ad un gradino sociale superiore a quello del mero proprietario. Del resto noi non abbiamo un concetto della proprietà fine a se stessa, ma la consideriamo soltanto uno strumento: la proprietà, cioè, è uno strumento per la libertà. Se vi è un'impresa efficiente e se chi la dirige ha anche il titolo della proprietà, abbiamo raggiunto l'ottimo; ma se avessimo la proprietà ma non un'impresa efficiente, non potremmo certo dichiararci soddisfatti e non sarebbe comunque questo l'obiettivo che dovremmo perseguire. Ecco un punto fondamentale da chiarire e sul quale è necessario che vi sia un momento di riflessione.

Nell'esaminare la nota sentenza della Corte costituzionale (una pronuncia che per certi versi e ad altri livelli può anche essere discussa) si è affermato che essa assume il concetto secondo il quale la terra, comunque, deve produrre un reddito. Ora già in Commissione io stesso ho sollevato eccezioni contro l'uso di una simile frase, soprattutto se scissa dal contesto generale della sentenza. Proprio qui emerge tutto il dramma del contratto di affitto. Come si fa a trattare questo tema senza avere la sensibilità di inquadrarlo in una serie di elementi nei quali il contratto d'affitto è inserito? Non parliamo di contratto di affitto, ma di contratto di affitto bloccato; non parliamo di equo canone, ma di un equo canone che rimane fisso rispetto ad altri elementi mobili (come il valore della lira, in conseguenza della svalutazione) proprio grazie alla legislazione vincolistica; parliamo di un contratto d'affitto in cui la terra non conta tanto per il suo valore obiettivo, materiale,

quanto per il modo nel quale essa viene impiegata. Se quindi in passato il contratto di affitto, così come era impostato nel manuale del Serpieri, poteva essere basato su una definizione del canone d'affitto considerato come ciò che rimaneva una volta che si fosse proceduto alla remunerazione del lavoro e del capitale, oggi — nel momento in cui il proprietario investe capitali sul fondo e contribuisce attraverso i suoi investimenti a modificare il valore della terra — è chiaro che il canone non è più solo la risultante di queste sottrazioni, ma deve essere commisurato anche da altri elementi, e in particolare agli investimenti effettuati dal proprietario.

È dunque obiettivamente difficile stabilire canoni rigidi che rappresentino la misura alla quale un determinato fondo può essere effettivamente affittato. L'ingiustizia, infatti, si determina in tanti modi. Si crea quando si pretendono canoni insopportabili che tagliano la remunerazione del lavoro. Ma si compiono delle ingiustizie anche se situazioni diverse sono trattate allo stesso modo. Non è possibile, infatti, stabilire un canone uguale per due fondi catastalmente e colturalmente uguali, rientranti in una stessa classe, sui quali però vi sia rispettivamente una casa nuova ed una vecchia. Questa sarebbe un'autentica ingiustizia, non solo per i proprietari, ma anche per gli affittuari, i quali, pur trovandosi in condizioni diverse, verrebbero a pagare lo stesso canone.

BARDELLI. Questo non è mai avvenuto, perché nel fissare il canone tra il minimo e il massimo si teneva conto anche di queste condizioni.

CIAFFI. Non è esatto.

GIANNINI, *Relatore di minoranza*. Era previsto dalla legge del 1962.

CIAFFI. Questo punto, onorevole collega, è già stato chiarito. Comunque, tanto per essere espliciti, quello che io intesi sottolineare, intervenendo sulla legge n. 71 in questa Camera, fu il principio della sua eccessiva rigidità. Che cosa è avvenuto di fatto nelle tabelle provinciali che sono state definite e formulate a seguito della legge n. 11? È avvenuto che, nella stragrande maggioranza delle province, tutte le classi di canoni hanno oscillato tra 40 e 45, come è avvenuto nella mia provincia, o tra 36 e 45: vi è stato cioè l'ingolfamento e lo sbarramento sull'indice 45, che ha provo-

cato quel tipo di ingiustizia di cui ho parlato, vale a dire la fissazione di canoni uguali anche per situazioni diverse, per il solo fatto che esse erano tutte catalogate all'indice massimo.

La maggiore elasticità, di per sé, a livello di norma giuridica, non costituisce alcun carico nei confronti degli affittuari: non lo costituiva con la precedente legge (ecco perché si fece male a non approvare quegli emendamenti che forse ci avrebbero salvato dalle censure della Corte costituzionale), né lo costituiscono oggi, perché alle commissioni rimane sempre la possibilità di ruotare lungo la forbice che abbiamo stabilito, e quei 20 punti (8, 8 e 4) possono essere aggiunti a tutti i livelli (da 20, 24, 28, 32 eccetera, fino a 55).

Qual è stata la nostra risposta anche a livello periferico? Alle obiezioni di alcuni partiti di opposizione abbiamo risposto portando i dati, scrivendo anche sui manifesti quello che mediamente gli affittuari presenti o futuri avrebbero pagato sulla base di questo disegno di legge. A questo punto, tutta la polemica teorica e massimalista del partito comunista è caduta, perché — dopo avere dimostrato che con questo disegno di legge gli affittuari presenti o futuri paghebbbero in media, nella nostra zona collinare, da 25 a 35 mila lire, su un valore medio dei fondi di un milione, un milione e mezzo, gli affittuari stessi accettano un simile canone.

Abbiamo dimostrato anche in questo modo, sdrammatizzando il problema, sarà possibile dar vita, con le opportune modalità, ad ulteriori processi di trasformazione in affitto. Guarda caso, proprio in questi giorni enti pubblici stanno trasformando in affitto le loro mezzadrie con risultati soddisfacenti per i mezzadri che si trasformano così in affittuari, e per lo stesso ente, perché difficilmente un ente pubblico era in grado di ricavare al netto, dalle mezzadrie, il 2,50-3 per cento del capitale. Addirittura, nella nostra provincia su 64 ECA 42, che hanno piccole aziende agrarie, hanno aziende agrarie deficitarie. Allora qual è il problema? Quello di creare un contratto di affitto che sia appetibile per l'affittuario, che non lo costringa a morire nella trappola del suo fondo, cosicché tutto ciò che si delibera attorno diventa pasto per la conduzione a salariati o meglio per conto terzi. Questo sarebbe l'inganno che noi prepareremmo ai giovani coltivatori nel momento in cui facessimo una legge sull'affitto inappetibile, una legge cioè che se anche soddisfacesse inizialmente l'affittuario finirebbe per farlo morire dentro la sua trappola, per impossibi-

lità di allargarsi e di trovare altra terra in affitto.

È per questi motivi che in sostanza fin dall'inizio noi abbiamo accolto con soddisfazione il provvedimento governativo. Comunque la nostra non è stata una soddisfazione acritica, tanto è vero che in Commissione, in una discussione franca, accettando anche la disponibilità del Governo, furono apportati dei miglioramenti. Io stesso ebbi occasione di proporre alcuni emendamenti. Qualche cosa comunque dovrà essere fatto ancora sulla linea di fedeltà politica a questo provvedimento. Così, ad esempio, sarà possibile trasformare da tre anni in quattro anni i tempi di adeguamento all'indice di svalutazione o comunque di oscillazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli. Questo eviterà alle commissioni di lavorare ogni anno, attraverso appunto l'unificazione dei momenti di revisione delle tabelle, in una globalità di giudizio che comprenda sia le modificazioni locali, territoriali, culturali, sia le modificazioni monetarie.

Altre modifiche introdotte al provvedimento sono volte a garantire la pariteticità della commissione; comunque è opportuno qualche ulteriore aggiustamento. È però errato, quello che affermano, sia pure per motivi opposti, la destra e la sinistra. La sinistra infatti dice che la commissione deve favorire e premiare il lavoro perché la Costituzione premia il fattore lavoro e che i rappresentanti degli affittuari devono essere in numero superiore a quelli della proprietà. La destra invece sostiene che, con le modifiche introdotte dalla Commissione, sarebbero in minoranza i rappresentanti della proprietà. Per noi quello che conta è il raggiungimento della parità dei due interessi. Infatti le scelte che la Costituzione ci detta, il primato del lavoro rispetto agli altri fattori della produzione, si fanno in sede di legge. La commissione deve semplicemente amministrare le scelte politiche fatte dal Parlamento. L'obiettivo applicazione della legge può essere garantita dagli interessi pariteticamente rappresentati. Siamo noi che dobbiamo fare le scelte politiche, premiare il lavoro e così via; ma la fedele applicazione della legge deve essere demandata ad una commissione che, proprio perché rappresentativa di diversi interessi, deve essere paritetica. Infatti non avrebbe senso se fosse sbilanciata da una parte o dall'altra. Questo più che un discorso politico è, direi, di metodo, un discorso giuridico.

In sostanza — desidero rilevarlo — la scelta felice dei punti rapportati agli investimenti

è anche corredata da due limiti che garantiscono, in basso, la remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia, e, in alto, con direttive che debbono essere le più precise possibili e dettate dalla commissione centrale, impediscano il ripetersi di quei casi abnormi che sono stati segnalati (i pascoli, la floricoltura, l'orticoltura, e così via). Vi è, comunque, un secondo limite di garanzia, cioè l'impossibilità di superare l'80 per cento dei canoni *ex lege* 1862. È una norma *ad abundantiam*, è un ulteriore limite tendente a significare che, allorché si fissano possibilità eccezionali di calcolo del canone, si vuole comunque garantire la sostanziale equità di quest'ultimo.

Con ciò non credo si possa avere la presunzione di ritenere di aver fatto un'ottima legge. Le premesse poste al mio intervento avevano come scopo quello di sottolineare che non è dall'interno dei contratti che si possono realizzare soluzioni soddisfacenti. In una agricoltura in estrema crisi, solo trasformazioni strutturali possono dare nuovamente vita a forme giuridiche e contrattuali capaci di assolvere, nell'ambito dell'economia agricola, alle stesse funzioni cui assolvono in altri paesi.

È con tale spirito che la democrazia cristiana porta avanti questa battaglia a favore della nostra agricoltura, sicura di interpretare gli interessi reali delle popolazioni che nelle campagne vivono. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

#### **Annunzio di decadenza di un decreto-legge.**

PRESIDENTE. Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione, per la conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (839).

#### **Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Columbu. Ne ha facoltà.

COLUMBU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, tra l'avvento del Governo presieduto dall'onorevole Andreotti e la sentenza n. 155 del 1972 della Corte costituzionale - sentenza che dichiara illegittimi gli articoli 1, 3, 4 (primo comma) della legge 11 febbraio 1971, n. 11 - credo, anzi sono certo che non esistano connessioni di causa ed offerte. A parte l'indiscutibile indipendenza della Corte, è noto infatti che la questione di legittimità costituzionale fu promossa da un tribunale sardo, quello di Sassari, fin dal dicembre del 1971, nel corso di un procedimento civile fra concessionari e concedenti di fondi rustici. Non si può fare, tuttavia, a meno di considerare che la circostanza è venuta casualmente in soccorso al dichiarato proposito del Presidente del Consiglio di riformare la disciplina degli affitti dei fondi rustici.

Tale proposito ora si traduce e prende corpo nel disegno di legge che stiamo discutendo, non senza l'amarezza - per quanto mi concerne - di chi sospetta di combattere, almeno per questa volta, una battaglia forse già perduta. Mi pare infatti che non sia possibile farsi molte illusioni: il disegno di legge, con tutti i suoi errori e con tutte le sue assurdità, quasi certamente sarà approvato, quali che siano stati, o stiano per essere, gli sforzi e gli estremi tentativi di modificarlo da parte dell'opposizione di sinistra, nell'ambito della quale, insieme con i colleghi della sinistra indipendente Anderlini, Masullo e Terranova, ho l'onore di svolgere la mia azione politica come deputato del partito sardo d'azione.

Nelle campagne, centinaia di migliaia di contadini, con le loro famiglie, attendono questa legge con molta preoccupazione. La loro preoccupata attesa è giustificata e comprensibile, in quanto essi devono fare strettissimi conti con il proprio reddito di sussistenza, e una variazione - anche piccola - del canone di affitto in più o in meno significa per essi, forse, una scelta drammatica o, comunque, molto seria: o resistere con il lavoro dei campi, nella disagiata e tribolata condizione di contadini, oppure tentare l'emigrazione verso la fabbrica, verso l'aria inquinata, verso i rumori laceranti, pur di avere un salario certo e prevedibile. Personalmente, conosco giovani coltivatori e allevatori - affittuari, s'intende - tanto scoraggiati dai costi della produzione che, nell'anno 1970, avrebbero abbandonato l'agricoltura se già allora non si fosse parlato dei vantaggi di quella legge che, dopo pochi mesi, fu pro-

mulgata ed è conosciuta comunemente sotto il nome di legge De Marzi-Cipolla. Ora, dopo la sentenza della Corte costituzionale, a quegli stessi allevatori e coltivatori diretti la legge De Marzi-Cipolla rischia *a posteriori* di presentarsi come una trappola, come una lusinga ingannevole, se il Parlamento non troverà il modo di renderla valida almeno fino al giorno in cui fu censurata e invalidata dalla Corte costituzionale.

Onorevoli colleghi, voi siete dei giuristi, siete dei legislatori, e certo siete in grado di penetrare i misteri delle più riposte pieghe di una legge; ma un contadino, no. Come è possibile dire a un contadino, che ha operato per 18 mesi (quasi due annate agrarie) fiduciosamente sulla scorta di una legge, che quella stessa legge non era « buona »? Come si può chiedere che egli comprenda? E non si tratta tanto di comprendere o di non comprendere, ma di una terribile e brutale stretta economica nella quale la famiglia contadina verrà a trovarsi nel momento in cui dovrà versare il conguaglio al proprietario del fondo rustico. Già si parlava di conguaglio eventuale nella legge-ponte o di proroga che reca la data dell'8 agosto scorso. Ora, con la maggiorazione del coefficiente massimo da 45 a 55 - senza contare gli altri pedaggi e balzelli inerenti ai cosiddetti investimenti fissi che questo disegno di legge prevede - il conguaglio sarà certo e non più eventuale, se la maggioranza al Governo imporrà l'approvazione di questo disegno di legge.

E a quale cassaforte il contadino attingerà l'importo per questo conguaglio? Dal bilancio delle due annate precedenti, no, perché la voce conguaglio non vi era prevista; né è da pensare, con tutta la massiccia, ossessiva, pressante azione che riesce a svolgere la società dei consumi anche nei più lontani e dispersi villaggi del mondo rurale, che un contadino abbia potuto mettere da parte un qualche peculio con cui fronteggiare l'obbligo di questo impreveduto conguaglio. Non credo infine che potrà trovare il denaro necessario attingendolo dal bilancio della nuova annata agraria. Egli infatti non potrà ricavare da questa nuova annata agraria quanto gli occorre per far fronte ad una situazione presente e passata, poiché proprio il bilancio della nuova annata sarà ancora più meschino, più ristretto, delle precedenti, in quanto gravato dalla maggiorazione dell'affitto.

Sempre più inquieti, gli affittuari che resteranno sui campi nonostante i conguagli e i nuovi canoni avranno il diritto di sospettare che anche questa nuova legge possa in-

correre nella censura della Corte costituzionale. È già accaduto una volta, dolorosamente, e non si vede perché non possa ancora accadere di nuovo. Anche perché, a mio avviso, tale ipotesi è tutt'altro che improbabile; né sono il solo a pensarla in questo modo. E qualora l'ipotesi si verificasse, nessuno dovrebbe meravigliarsi se da una parte i concedenti e dall'altra gli affittuari cominceranno a sospettare che il Parlamento le leggi proprio non le sa fare. Una simile conclusione — è inutile sottolinearlo — avrebbe riflessi politici molto gravi.

E vengo a parlare del punto più debole della legge n. 11 del 1971, che è forse quello di aver voluto fare di ogni erba un fascio (mi scuso dell'immagine campestre), mettendo in un unico mazzo i più alti papaveri e le erbette di campo, vale a dire i grandi proprietari e i piccolissimi concedenti di fondi rustici. Non sto ad illustrare quanto da più parti si è detto nel senso che la rendita di un piccolo fondo molto spesso non rappresenta altro che l'integrazione delle misere pensioni che tutti conosciamo; oppure l'investimento di piccoli risparmi di lavoratori non solo dell'agricoltura ma di altri settori. Si tratta di gente che viene presa forse da una specie di nostalgia di stabilire un rapporto con la terra, cosa che accade in modo particolare nelle regioni meridionali e più specialmente, credo, in Sardegna. Persone che hanno voluto investire nella terra per ristabilire con essa l'antico rapporto dei loro padri contadini, oppure che hanno voluto difendere il campicello, se lo avevano ereditato, a prezzo di qualunque sacrificio.

Questo è noto, è noto cioè che un contadino, un lavoratore meridionale, difficilmente investe i suoi risparmi in qualche sicura industria o li deposita nelle banche, anche perché nel sud ci sono poche industrie e le banche sono forse poco conosciute. Anche i capitali del resto sono molto scarsi e derivano quasi esclusivamente dalla sfatata agricoltura.

Ebbene, il disegno di legge presentato dal Governo non tiene alcun conto della diversa condizione dei piccoli proprietari, che fra i grandi proprietari terrieri vengono a trovarsi come il manzoniano vaso di terracotta costretto a viaggiare in mezzo ai vasi di ferro.

Per porre rimedio a questa indifferenza che caratterizza il disegno di legge (e che già era riconosciuta iniqua, per quanto riguarda la legge n. 11 del 1971, anche dal partito di maggioranza, quanto meno durante i comizi elettorali della scorsa primavera), come emen-

damento a favore dei piccoli concedenti l'opposizione di sinistra proponeva, già in sede di Commissione, una serie di articolati provvedimenti; ma il Governo e il relatore per la maggioranza sono stati irremovibili. Inutilmente il collega Marras, tentando di commuovere il ministro Natali e l'onorevole De Leonardis, ha più volte fatto riferimento a una recente legge della regione sarda che istituisce un fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie, e prevede, all'articolo 3, che « il proprietario concedente di uno o più fondi rustici il cui reddito risulti, dalla dichiarazione del competente ufficio delle imposte dirette ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1971, inferiore a lire 1 milione e 500 mila, può offrire in vendita i propri fondi all'amministrazione regionale che, entro un anno dalla ricezione dell'offerta, ne autorizza l'acquisto... », eccetera.

Ora non so dire, onorevole De Leonardis, se e come funzionerà questa legge; ma dall'esame dei 16 articoli che la compongono emerge molto chiaramente la volontà dei legislatori sardi di favorire i piccoli proprietari concedenti che si trovino in disagiate condizioni economiche, sollevandoli dall'onere della stessa proprietà fondiaria, qualora essi giudichino preferibile ricevere una determinata somma, che sarà corrisposta con pagamento immediato e diretto (come si legge all'articolo 6) o sotto altra forma.

Su questa legge della regione sarda non indugio oltre; aggiungo soltanto, per chi ne avesse curiosità, che si tratta della legge 2 maggio 1972; e dico inoltre, marginalmente, che a quella data il governo regionale era un governo monocolore, tutto democristiano, e dunque dello stesso partito al quale appartengono l'onorevole Natali, l'onorevole De Leonardis e molti altri parlamentari, troppi, che in sede romana si rifiutarono, invece, di prendere in considerazione il problema dei piccoli proprietari concedenti.

A questo punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, con tutto il male che noi sardi a volte diciamo della Sardegna (forse per troppo amore), con tutte le critiche che muoviamo alla democrazia cristiana, che anche in Sardegna monopolizza il potere ormai da molto, da troppo tempo, mi domando se non sia giusto e onesto riconoscere che gli stessi democristiani, che pure in generale amministrano abbastanza supinamente una sezione staccata e periferica dello Stato, in Sardegna qualche volta dimostrano una sensibilità politica più viva che non nel resto del paese. Forse perché messi di fronte ad una realtà eco-

nomica e sociale particolarmente triste, o perché incalzati dall'azione politica delle forze democratiche ed autonomiste, ed in particolare dalle mai stanche istanze del partito sardo d'azione, i democristiani a volte assumono posizioni avanzate e coraggiose, come nel caso della legge che or ora ho menzionato, o come in quello, forse ancora più rilevante, del piano per la pastorizia che, se sarà portato avanti secondo la sua concezione originaria (alla quale certo non fu estraneo il mio partito), rappresenterà in Italia, e forse anche in Europa, un esempio di riforma agraria veramente razionale e d'avanguardia.

Non si può dire altrettanto di questo disegno di legge del Governo, che è invece un esempio di arretratezza ingiusta e piena di pericoli per gli affittuari, ed in definitiva per l'agricoltura, ed un esempio gratuito di arretratezza, perché lo Stato non intende spendere nulla per questo provvedimento. Si tratta, si potrebbe dire, di una legge senza portafoglio, di una sorta di grida che impone il ribasso o il rialzo, senza un preciso riferimento alla realtà concreta, come è dimostrato, ad esempio, da quell'ineffabile principio dell'« adeguamento del canone sulla base dell'indice dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli determinato dall'Istituto centrale di statistica » contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge. Centrale, mi raccomando, perché questo indice sia fatto valere in tutte le regioni del paese, in tutti i più lontani angoli d'Italia, ed anche se in una regione o in più regioni il reddito dell'affittuario diminuisse, in assoluto o relativamente, tale dato non avrebbe importanza, perché dovrà sempre valere l'indice dell'Istituto centrale di statistica.

E, via via, questo distacco della normativa previsto dalle esigenze locali trova un'altra conferma nella composizione di quelle commissioni provinciali, nominate e presiedute dai prefetti (articolo 2), nel meccanismo dei coefficienti aggiuntivi per i fondi rustici dotati di investimenti fissi (articolo 3), di modo che questa legge risulta severamente restauratrice della proprietà fondiaria parassitaria, o — come è stato detto da molte parti — una vera controriforma, anche se tale termine spiace a tanti. L'attribuzione dei coefficienti aggiuntivi per i cosiddetti investimenti fissi (fabbricati colonici ad uso di abitazione, fabbricati aziendali ad uso diverso) non tiene conto del fatto che se investimenti fissi ed utili si possono incontrare nei fondi concessi in affitto, ciò accadrà solo per i grandi fondi, per quelli della ricca proprietà, e non di quella povera, perché la ricca proprietà, per ovvie ragioni, ha

potuto più facilmente usufruire di mutui privilegiati o di consistenti contributi di pubblico denaro.

In Sardegna, per la verità, prima del grande esodo contadino, anche la piccola e la piccolissima proprietà coltivatrice hanno potuto avvalersi di pubblici contributi, che avevano — è questo un concetto che ho già espresso in Commissione — un valore assistenziale, e non di sviluppo agricolo; anche la piccola proprietà ha potuto costruire vasche per l'irrigazione, magari in cima ad un'arida collina (dove l'unica acqua che si è vista è stata quella portata a dorso d'asino per impastare il cemento), oppure ha potuto costruire desolate casupole, così ristrette che all'interno non si potrebbe muovere neanche un vitello. Mediante i contributi della regione, o della Cassa per il mezzogiorno, è stato possibile per qualche contadino costruire con le proprie mani muraglie ciclopiche, allo scopo di trovarsi un lavoro, per cui l'interessato alla fine dell'anno ha potuto dire che se la coltivazione del grano era andata male, era andata bene la recinzione del campo: questo detto in Sardegna è ormai considerato come un proverbio, per esprimere sarcasticamente il più severo e negativo giudizio sulla politica agraria di quegli anni.

Ora anche quella piccola proprietà è diventata assenteista, perché i vecchi coltivatori diretti o sono morti o sono in pensione, mentre i giovani, non potendo più vivere in quella piccola proprietà, sono andati a lavorare in qualche fabbrica del nord d'Italia, o nelle verdeggianti ed allegre miniere del Belgio, della Francia o della Germania. Dato che le commissioni provinciali sono nominate e presiedute dai prefetti, con la presenza dei proprietari cui vanno aggiunti il capo dell'ispettorato agrario e l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale (che dovrebbero essere soltanto dei tecnici imparziali, ma che non si può escludere siano anche proprietari concedenti, mentre si deve escludere in modo assoluto che siano affittuari o coltivatori), mi chiedo se siffatte commissioni dichiareranno efficienti anche i falsi investimenti fissi che ho or ora illustrato e non eleveranno i canoni di affitto attribuendo a quelle opere ridicole ed inutili i pesanti coefficienti aggiuntivi previsti da questo disegno di legge.

Si fosse almeno introdotta una distinzione in questo disegno di legge tra fabbricati, mettiamo, del '700 o dell'800, o comunque costruiti prima del 1939 e di cui perciò necessariamente l'estimo catastale di quell'anno tenne conto e quelli invece realizzati dalla seconda

guerra mondiale in poi, con larga contribuzione di pubblico denaro! Sebbene anche di questo concorso di pubblico denaro a mio parere si dovrebbe tener conto e non fare pesare esclusivamente sulle spalle degli affittuari un incremento di valore conseguito mediante un contributo pubblico.

Onorevole De Leonardis, non la chiamo in causa, la cito perché ripenso al suo atteggiamento in Commissione quando, scuotendo la testa, allargava le braccia con gesto sconcolato allorché, rispondendo alle nostre proposte di fare tali differenziazioni e di non far pesare sull'affittuario gli investimenti fissi in modo così indiscriminato, ella diceva che non si possono mortificare le iniziative di investimento in agricoltura, come se fosse stato scritto in eterno dal Signore che gli investimenti in agricoltura può farli esclusivamente chi non coltiva la terra, purché ne sia proprietario. Anche in questo si è fatto decisamente marcia indietro rispetto alla legge n. 11 del 1971, che all'articolo 11 concedeva all'affittuario la facoltà di eseguire i miglioramenti del fondo.

Per quanto riguarda i fabbricati colonici ad uso di abitazione, mi meraviglio moltissimo che si dia loro ancora così grande importanza, in un tempo in cui anche per una famiglia contadina vivere permanentemente in campagna sul posto di lavoro, uomini, donne e bambini, è una specie di segregazione coatta, una specie di esilio. O io ho della gente che lavora in agricoltura una esperienza tutta singolare e ristretta ad un punto di osservazione abnorme, oppure mai come nel tempo presente, a mio avviso, torna vera l'affermazione di Aristotele (disturbiamo anche un grande filosofo), secondo cui l'uomo è un animale politico, e perciò è sociale e socievole e naturalmente propenso a vivere e a operare in mezzo ai suoi simili. Ho diretta esperienza dei pastori sardi, famosi per la loro sopportazione di lunghi periodi di solitudine nelle più deserte contrade della Sardegna centrale. Ebbene oggi, anche il pastore di Barbagia, quando si fa sera, appena gli sia possibile, inforca la sua motocicletta e, per sentieri disagevoli, torna a casa sua, nel villaggio, in seno alla famiglia e presso gli amici e non si sogna di trasferire la famiglia nell'ovile dove, se anche vi fossero (cosa rarissima da noi) comodità quali la luce elettrica, l'acqua, eccetera, quello cioè che può dare anche una modesta casa in un villaggio, mancherebbero tuttavia sempre i contatti umani, mancherebbero i servizi collettivi, mancherebbe persino la piazza dove i bambini giocano.

A riprova di questa sempre più acuta ansia umana di comunicazione, di più frequenti e intensi contatti sociali, che è anche ansia di cultura, di partecipazione politica, di democrazia, desidero ricordare che oggi è ben difficile, almeno in Sardegna, trovare ancora una casa cantoniera - sia nelle strade minori gestite dalle province, sia in quelle maggiori gestite dall'ANAS - abitata dal cantoniere e dalla sua famiglia, come avveniva un tempo. Ora voi, onorevoli colleghi della maggioranza, con questa legge ispirata ad un mondo che a me pare veramente sorpassato, volete attribuire uno speciale ed oneroso coefficiente per un più alto canone di affitto proprio alle case rustiche, che vengono spontaneamente abbandonate, e in cui sembra, invece, che si vogliano confinare, in certo modo, i lavoratori della terra con tutti i loro rustici odori, allontanandoli da questa società che non li desidera, da questo mondo urbano spruzzato di deodoranti al petrolio.

E si capisce come poco importi delle tensioni e dei contrasti che nasceranno fra affittuari disperati e piccoli concedenti, gli uni e gli altri protesi e necessariamente accaniti nel contendersi lo stesso boccone. E i drammatici conflitti che si verificano fra concedenti e concessionari poveri, assai più facilmente che fra concedenti e concessionari ricchi e al sicuro, in qualche modo, nelle città, spesso anche anonimi, potranno anche tradursi in forme di violenza; ma questa violenza non fa impressione finché si tratta di una guerra fra poveri, non fa impressione ad una società che inorgolisce del falso progresso, che sta avvelenando il pianeta nel quale abitiamo. È come una guerra fra lebbrosi: al massimo si ha il dovere di emarginarli, di tenerli lontani dalla società della « gente bene », come noi.

E vengo al punto del disegno di legge che, sul piano politico, è forse il più significativo, quello che meglio di tutti giustifica e conferma l'accusa che si fa al Governo dell'onorevole Andreotti, di restaurazione. Mi riferisco all'articolo 2, di cui ho già fatto menzione sotto un altro profilo, nel quale si fanno rivivere, potremmo dire, quelle ottocentesche figure (hanno radice infatti nel primo '800) un po' arcaiche e un po' decorative, che erano diventate i prefetti, almeno nelle regioni a più antica tradizione autonomista come la Sardegna. Ebbene, in virtù dell'articolo 2 del disegno di legge governativo, i prefetti ritornano gloriosamente a governare le campagne e a decidere in materia agricola, un settore

nel quale alle regioni autonome era stata attribuita facoltà legislativa primaria.

Se non è questo un violento e illegittimo ritorno allo Stato accentratore, contro il quale si è battuto per 50 anni il partito sardo di azione, non senza qualche successo sul piano politico (io credo che il mio partito abbia molto contribuito alla creazione delle regioni in Italia), se questo non è un ritorno allo Stato antiautonomista e livellatore di tutte le regioni, quali che siano le loro differenze, che sono spesso immense, ditemi voi, onorevoli colleghi, che cosa deve dirsi di questo ritorno trionfale dei prefetti che si vogliono collocare, arbitri supremi, al di sopra della potestà primaria legislativa delle regioni, ditemi voi che cosa è questa restaurazione in atto che mortifica ogni principio di autonomia e ci riporta a tempi che ritenevamo ormai veramente lontani (anche se non tanto lontani da farci arrivare all'epoca di Luigi XVIII; non è presente l'onorevole Truzzi, il quale ha protestato per l'uso di questa parola « restaurazione »). Sarebbe una polemica sterile, in ogni caso inutile e forse anche ridicola se volessi adeguare polemicamente il mio linguaggio rivolgendomi ad esempio al sottosegretario con l'appellativo di eccellenza. Ma a questo punto mi pare che sarebbe necessario riformare anche il linguaggio qualora si volessero riformare fino a questo punto gli istituti e le cose.

Purtroppo temo che tutto sia vano e che in aula stia per ripetersi quanto abbiamo già visto verificarsi in Commissione. Ho visto e sentito l'onorevole Strazzi di parte socialista battersi per molti emendamenti, come ho sentito combattere l'onorevole Giannini che ha ripetuto in aula tutta la sua opposizione al disegno di legge governativo; ho sentito gli onorevoli Pegoraro, Marras, Bonifazi, Esposto, Grazia Riga, Bardelli ed altri di parte comunista, ed io stesso ho fatto qualche modesto intervento: in nessun caso è stato possibile strappare una sola concessione di qualche conto all'ostinato e a mio parere un po' miope — scusatemi — spirito di conservazione del relatore per la maggioranza, per il semplice motivo (mi pare il caso di dirlo) che contro la forza ragion non vale. Le argomentazioni che noi portavamo venivano respinte con un sorriso di sufficienza, non si discutevano.

L'involuzione a destra e antiautonomista del Governo avrà forse un riflesso positivo in Sardegna, dove io credo che varrà a risvegliare e a rafforzare la sopita però mai spenta componente indipendentista, ovvero quella ideologia modernissima che si pone alla base

di un'Europa delle regioni e non solo dell'Europa.

Questo potrebbe accadere non soltanto all'interno del mio partito ma anche di altri partiti politici, compreso quello della democrazia cristiana, considerato che sotto la finzione dell'autonomia, che ci ha illuso negli ultimi venti anni, anziché attuarsi la promessa e tanto bramata rinascita economica, sociale e culturale dell'isola, la Sardegna ha visto emigrare quasi la metà della sua popolazione attiva, od ha poi assistito alla occupazione e alla recinzione delle sue coste da parte di speculatori forestieri. Impotenti e dolorosamente sbalorditi abbiamo assistito alla piena occupazione militare; fanterie e polizie male addestrate che sparano a casaccio sui passanti; missili, sottomarini atomici e aerei supersonici che durante le esercitazioni a fuoco mitragliano i contadini nelle vigne o i pescatori nel golfo di Oristano. Abbiamo assistito a questo tipo di occupazione e non alla piena occupazione delle forze del lavoro come ci eravamo illusi, come avevamo molto ingenuamente creduto.

Questo vostro disegno di legge, onorevole ministro e onorevoli colleghi della maggioranza, io credo verrà impugnato dalle stesse regioni per difendere le proprie prerogative. Questa è, in un certo senso, la mia ultima e necessaria speranza, sebbene mi renda conto che nelle campagne l'attesa della regolamentazione degli affitti è ormai urgente e angosciosa. Se tuttavia si giungesse, anziché alla invalidazione successiva, alla sospensione immediata dell'*iter* di questo irragionevole disegno di legge, che dovrebbe essere rinviato in Commissione, sono certo che ci verrebbero risparmiate nuove mortificazioni e che in breve tempo maturerebbe in Parlamento un'occasione più propizia per ricercare i termini di una riforma sinceramente risoluta ad incidere in profondità e a recidere alle radici tutte le vecchie e contorte strutture che inceppano l'agricoltura.

Questo disegno di legge, nel testo in cui viene presentato, onorevoli colleghi, a mio parere non servirà a nulla e sarà anzi nocivo; ma a ben poco servirebbe, in una prospettiva di tempi lunghi, anche se venisse notevolmente emendato e modificato. Resterebbe, io credo, un intervento in ogni caso provvisorio, parziale e illusorio: equivarrebbe nei confronti dell'agricoltura, se mi è consentito ricorrere a questo paragone, ad una compressa di aspirina usata per combattere il cancro!

Oggi, come è noto e come è stato ampiamente detto in vari documenti della Comunità

economica europea, alla base di una nuova agricoltura si pone un tipo di azienda che vuole chiamarsi e viene definita ottimale. Sarebbe, questa azienda, il pilastro portante di ogni riforma, che però non si deve concepire come un elemento isolato e a sé stante, bensì come la cellula di un più complesso organismo, all'interno di vasti comprensori omogenei e forniti, naturalmente, di adeguate infrastrutture. Solo così l'azienda di misura ottimale, anziché partecipare soltanto al momento produttivo, diventerà la componente di base di cooperative e di consorzi direttamente interessati non solo alla produzione ma anche alla conservazione, alla trasformazione, alla vendita, alla commercializzazione dei prodotti.

So benissimo che nelle regioni più evolute esistono già, e da tempo, organizzazioni di questo genere; ma raramente, troppo raramente, si hanno in Italia aziende razionali e moderne, perché l'azienda si fa sulla terra e la terra non accade spesso che sia disponibile nella misura e nelle condizioni richieste per la costituzione di una vera azienda efficiente, degna e meritevole di chiamarsi ottimale.

L'onorevole Ciaffi, deputato che appartiene ad un partito della attuale maggioranza governativa, ha affermato nel corso dei lavori della Commissione (ribadendo poco fa questo concetto nel suo intervento in aula) che ad una azienda che oggi risulti troppo piccola ed inefficiente economicamente non è consentito di estendersi e di diventare più grande perché essa si trova come incastrata e soffocata in mezzo ad altre aziende, magari in peggiori condizioni, ed è costretta a seguirne il destino in quanto non può espandersi nella misura che sarebbe necessaria...

DE LEONARDIS, *Relatore per la maggioranza*. Il collega Ciaffi non ha sostenuto questa tesi, onorevole Columbu: legga il resoconto stenografico.

COLUMBU. Ho avuto occasione di discutere di questo problema con l'onorevole Ciaffi e ho avuto modo di convincermi che esattamente questo era il suo pensiero. Può darsi, onorevole relatore, che a lei sia sfuggito questo passaggio del suo discorso. L'onorevole Ciaffi sosteneva appunto che non si può creare la azienda ottimale fino a quando non si effettua il riordino delle terre, con l'accorpamento delle proprietà, perché fino a quando la proprietà è strutturata come lo è attualmente, diventa impossibile la costituzione di aziende di valide dimensioni.

POCHETTI. Lo sanno molto bene loro. Adesso improvvisamente si sono dimenticati di tutto.

DE LEONARDIS, *Relatore per la maggioranza*. Voi vi siete avvicinati alle nostre posizioni.

COLUMBU. Ho esordito dicendo che ero cosciente che questo mio intervento, che fra l'altro è il primo che faccio in quest'aula, avrebbe lasciato senz'altro le cose così come stavano, come le hanno lasciate anche i precedenti miei interventi in Commissione e tutti i tentativi operati dall'opposizione per modificare questo provvedimento.

Occorre anzitutto riordinare ed accorpare la terra, se si vogliono costituire aziende veramente nuove. A me pare che, pur con tanti provvedimenti che sono stati adottati e che si intende adottare ancora, l'agricoltura si trovi nell'infelice condizione di un cittadino onesto e benemerito, casualmente in prigione (l'esempio non è poi tanto fuori della realtà), che combatte giornalmente per ottenere più libri, più aria, più luce, mentre il suo vero e fondamentale problema sarebbe quello di essere restituito alla libertà e al prestigio di prima. Così è per l'agricoltura. Non basta suggerire nuove tecniche di coltivazione, costruire nuove macchine, o inventare fertilizzanti più efficaci (non importa se più velenosi), o ribassare i canoni di affitto, il che oltretutto interessa solo una parte del mondo agrario. Occorre anzitutto e soprattutto liberare la terra dai vincoli della proprietà e dal pericolo perennemente incombente di una sua controfunzione parassitaria. Per il riordino e l'accorpamento da molti viene suggerito di convertire la terra in azioni. Ma in tal modo l'ingerenza del proprietario e l'esosità degli affitti e della rendita, cacciate dalla porta, rientrano dalla finestra. Che cos'altro sarebbero, infatti, le azioni, se non una forma di ingerenza della proprietà, del capitale, all'interno di quell'agricoltura imprenditoriale sulla quale tanto puntava poco fa l'onorevole Ciaffi?

Non vi è alcuna ragione logica, alcuna spiegazione razionale riconducibile al processo produttivo, perché l'agricoltura debba continuare ad essere sopraffatta dalle condizioni di arretratezza, attraverso la presenza dei proprietari non coltivatori, che non sono e non possono essere considerati protagonisti in questo settore. A me pare che, per riordinare ed accorpare la terra in modo razionale, secondo le esigenze di un'agricoltura moderna ed in modo definitivo, sia necessario acquisirla a pubblici demani, inalienabili, e riscaltarla per

sempre dalle disavventure (frantumazione, dispersione ed altro) in cui necessariamente incorre nelle mani dei privati.

Così e soltanto così sarà possibile costituire delle grandi aziende con tutti i requisiti richiesti dalle tecniche più evolute e la pubblica amministrazione potrà finalmente intervenire con i suoi programmi in questo caos attuale e nella miseria attuale dell'agricoltura, con programmi vasti, responsabili, a lunga scadenza, nonché con i suoi indirizzi produttivi, naturalmente verificati e controllati dalle categorie interessate; questo per allinearsi e mantenersi in quel regime di democrazia che si vuole da ogni parte tutelare. Alla pubblicizzazione della terra non si deve però guardare né come ad un atto sovversivo né come ad una operazione finanziariamente troppo onerosa per lo Stato e quindi insopportabile. Non è un atto sovversivo perché le aziende continuerebbero ad essere basate sulla iniziativa privata — siamo nel campo cioè della privata imprenditorialità tanto lodata dal collega della maggioranza — e questo riscatto della terra a favore di pubblici demani non sarebbe un atto sovversivo più di quanto non lo sia il fatto che al demanio appartengano i fiumi, le strade e tanti altri beni di pubblica utilità. Non è nemmeno un atto troppo oneroso per lo Stato perché cominciando con il riscatto dei 3 milioni di ettari che oggi sono, a quanto ne sappiamo, concessi in affitto, è possibile calcolare con grossa approssimazione una spesa di 1.500-2.000 miliardi. Questa cifra può sembrare vertiginosa ma in realtà non lo è per lo Stato, che è in grado di affrontarla nel giro di alcuni anni, con la confortante certezza inoltre di risanare, così facendo, per esempio e alla radice, questa piaga che crea tanti disagi all'agricoltura, e di avviare questo primario settore al suo sviluppo in piena efficienza ed armonia.

Poiché i limiti di tempo imposti dal regolamento non mi consentono di proseguire oltre nell'illustrazione di questa tesi, l'affido ai colleghi di ogni parte politica democratica e onestamente sensibili a questo problema, nella forse azzardata fiducia che qualcuno scopra che la mia ipotesi, chiamiamola così, non è poi una utopia.

Per una nuova agricoltura, se davvero si vuole una nuova agricoltura, con tutte le positive implicazioni che ciò comporta, sia di carattere economico, che sociale, idrogeologico, di assetto territoriale, di giusti rapporti tra città e campagna, non si può fare a meno di affrontare qualche spesa. Questa difficile regolamentazione dei patti agrari, di cui tanto si è parlato e si parlerà ancora in questa sede,

sarebbe superflua perché i rapporti si istituirebbero esclusivamente tra i coltivatori e lo Stato concedente o, per estendere l'ipotesi, tra il coltivatore e le regioni o gli altri enti pubblici concedenti. In tal modo verrebbe risolto anche alla sua radice il tanto dibattuto e non ancora risolto problema della mezzadria e della colonia.

Termino con una affermazione nella quale io credo in maniera decisiva, anche se non vorrei che suonasse ostinata e categorica come in bocca a Catone il censore: bisogna pubblicizzare la terra. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Grazia Riga. Ne ha facoltà.

**RIGA GRAZIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, nel corso della discussione in aula sulle linee generali del provvedimento sui fitti agrari è venuta anche da parte della maggioranza l'ammissione che quello dei patti agrari è un argomento scottante, esplosivo, che si intreccia profondamente con la storia del nostro paese, con la storia della nostra democrazia, del Parlamento, delle forze politiche che in questo Parlamento sono rappresentate. La spiegazione di questa esplosività, di questa estrema delicatezza è stata data con l'affermazione che i contratti agrari toccano interessi decisivi per lo sviluppo civile del paese, interessi di categorie sociali importanti per lo sviluppo del paese.

L'onorevole collega della democrazia cristiana, che faceva questa affermazione non ha per altro chiarito quali fossero tali categorie, quali fossero questi interessi decisivi. Ha fatto semplicemente delle considerazioni sull'interclassismo democristiano, sulle necessità di ricolligarsi alle tradizioni popolari e contadine della democrazia cristiana, concludendo con l'urgenza che il partito democratico cristiano ha di non tradire le aspettative dei coltivatori ma di rispettare, nello stesso tempo, il diritto di proprietà. Tutto ciò si attuerebbe attraverso il disegno di legge che è al nostro esame.

Onorevoli colleghi democristiani, ritengo non sia più possibile continuare a giocare sull'equivoco, continuare a nascondersi dietro le parole. La realtà vera del progetto di legge presentato dalla maggioranza è stata compresa dalle migliaia di affittuari, di coloni, di mezzadri che sono venuti a Roma il 25 ottobre scorso. Le parole d'ordine che risuonavano in quella manifestazione sono le stesse che troviamo scritte sugli ordini del giorno

che a centinaia arrivano al gruppo comunista, come agli altri gruppi parlamentari; ordini del giorno di enti locali, di associazioni di categoria, delle stesse organizzazioni della « Coldiretti », che chiedono tutti insieme di difendere la sostanza della legge n. 11 del febbraio 1971.

La democrazia cristiana e la maggioranza hanno compiuto, con questo disegno di legge, una scelta ben precisa. La democrazia cristiana ha tradito i legami col mondo contadino cui si richiama tanto spesso. Si è schierata a difesa non della piccola e media proprietà, come si va cercando di affermare, ma della grande proprietà terriera, della rendita agraria parassitaria ed assenteista. Con la legge al nostro esame la democrazia cristiana ha pagato lo scotto della presenza liberale al Governo. Ha portato alle estreme conseguenze la linea di politica controriformatrice, antipopolare, antidemocratica di cui questa maggioranza di centro-destra è l'espressione.

Allorché l'onorevole Truzzi si meraviglia del fatto che in tema di patti agrari non sia possibile parlare serenamente e con senso di obiettività, dimentica o finge di dimenticare tutta la storia del movimento contadino del nostro paese. Dimentica o finge di dimenticare le discussioni drammatiche che in questa aula, nel Parlamento italiano, si sono fatte in occasione delle lotte avutesi in Italia per la rottura del latifondo, per la riforma agraria.

È vero che la materia dei patti agrari è materia scottante, ma lo è perché la riforma agraria che può muovere dalla revisione di questi patti costituisce un pericolo ed un grave danno non solo per le classi sfruttatrici ed assenteiste del nostro paese; essa costituisce un pericolo per lo stesso sistema monopolistico di Stato in atto in Italia, e quindi suscita la reazione violenta di tutto il padronato che mobilita le forze che ha a disposizione, comprese le forze eversive della destra fascista. Contro il pericolo di questo capovolgimento dei rapporti di forza esistenti oggi nelle campagne, la democrazia cristiana si è battuta e continua ancora a battersi, attraverso la sua ala più moderata e conservatrice, che è quella che oggi ha avuto il sopravvento, che ha la sua espressione nell'attuale Governo e che tende al mantenimento di vecchi equilibri e privilegi.

Oggi la lotta per la terra non ricorre più alle raffiche di mitra della polizia, come a Melissa e a Montescaglioso, ma non per questo è un attacco meno duro. Vediamo, da una parte, le bombe fasciste sotto i treni che portano gli operai del nord a stringere un patto di

solidarietà con le masse contadine e bracciantili del sud; dall'altro, vediamo la sentenza della Corte costituzionale, che nasce e trova una giustificazione nel clima politico di conservazione, di restaurazione, di controriforma di questo Governo di centro-destra. Non vi è un'altra spiegazione per l'atteggiamento della Corte costituzionale. I colleghi della maggioranza, e lo stesso Presidente giorni fa in aula, si sono ribellati all'idea che la Corte costituzionale subisse l'influenza del Parlamento, e hanno rivendicato la sua indipendenza. Ma questa è l'unica spiegazione, specie se si tiene conto del fatto che la maggioranza ha preso come pretesto la sentenza della Corte costituzionale, anche se nel disegno di legge che ha presentato in Parlamento è andata molto al di là di quelle che erano le indicazioni, pur gravi, della Corte stessa.

La verità è che questo disegno di legge si inquadra perfettamente nella linea politica seguita dal Governo Andreotti-Malagodi, che porta avanti con decisione l'intento di rivedere tutte quelle leggi che non sono delle riforme, ma che pure potevano costituire un primo, timido passo sulla strada delle riforme. Oggi è la volta dei fitti rustici. Si preannuncia già l'attacco alla legge sulla casa. È in atto un attacco alla riforma del diritto di famiglia. In Commissione e in aula ho sentito parlare di appetibilità del contratto di affitto. È un termine che non mi piace, un termine brutto; però, credo che esso esprima perfettamente quello che c'è dietro tutta la vicenda della legge sui fondi rustici, culminata nella presentazione di questo disegno di legge da parte del Governo; esprime il desiderio rabbioso di rivalsa degli agrari, colpiti dalla legge n. 11 del 1971, il tentativo di far permanere le condizioni intollerabili di sfruttamento delle masse contadine nel nostro paese, la volontà degli agrari di continuare ad intasare il denaro pubblico.

La consapevolezza della portata di questo tentativo di restaurazione che si vuole attuare attraverso il disegno di legge non è presente solamente alla coscienza di noi comunisti, dei compagni socialisti, dei lavoratori del nostro paese, ma è presente anche all'interno della stessa democrazia cristiana, in alcune delle sue componenti. Alcuni colleghi della democrazia cristiana, nei loro interventi, hanno difeso la sostanza vera della legge De Marzi-Cipolla. Vi è stato il comunicato della stessa « Coldiretti », che chiarisce come vi siano delle perplessità sul disegno di legge del Governo. Si dice di essere favorevoli globalmente al disegno di legge, ma si chiarisce

quali siano le perplessità che si nascondono dietro questo « globalmente », nel momento in cui si avverte la necessità di ribadire che bisogna remunerare equamente il lavoro contadino del fittavolo. Da ciò, onorevoli colleghi, emerge — anche tra le vostre file — la consapevolezza che questo disegno di legge è un altro grave attacco sferrato contro le conquiste del movimento contadino e che con questo disegno di legge si annulla la sostanza della legge De Marzi-Cipolla e si fa un grosso regalo alla grande proprietà terriera, assenteista e parassitaria.

Escludere le regioni, rialzare i canoni di affitto, far saltare soprattutto il principio dell'automaticità del canone, significa dare una mano alla rendita, significa sostenerla e rafforzarla. E se questo è grave in generale, lo è ancora di più se si pensa al peso che questa rendita ha avuto nel mancato sviluppo del Mezzogiorno e nella crisi che lo attanaglia sempre più drammaticamente.

Siamo consapevoli — e lo siete anche voi — che il Mezzogiorno è un fatto nazionale (lo avete detto a Cagliari nei giorni scorsi). Siamo tutti consapevoli, inoltre, dell'importanza che lo sviluppo economico del Mezzogiorno ha ai fini dello sviluppo generale del nostro paese. Questo, del resto, è il senso della conferenza promossa dai sindacati a Reggio Calabria, ed è il senso anche delle affermazioni pronunciate nella conferenza delle regioni meridionali a Cagliari. Sviluppo del Mezzogiorno, però, significa mutamento radicale degli indirizzi di politica economica ed agraria; significa privilegiare la piccola proprietà contadina nei confronti della grande proprietà assenteista; significa liberare l'agricoltura meridionale dalla piovra della rendita, del profitto, della speculazione; significa destinare investimenti in agricoltura sufficienti a promuovere, per quantità e per qualità, occupazione e reddito.

Per questo, per noi la battaglia sui fitti ha un grande valore politico. Sappiamo benissimo (lo hanno detto i colleghi della democrazia cristiana, ma ne siamo consapevoli anche noi) che con questa sola legge non è possibile risolvere tutti i gravi problemi della agricoltura italiana. Però sappiamo anche che la conquista di una buona legge sull'affitto è necessaria e permette di superare i contratti di colonia e mezzadria, creando nuove e migliori condizioni di vita nelle campagne. L'onorevole Truzzi, nel corso della prima fase di questa discussione in aula, ha affermato che l'aspetto più qualificante della legge De Marzi-Cipolla, consiste nel fatto che essa

mette il contadino in grado di esplicitare al massimo grado le sue capacità imprenditoriali e negato che questo dovesse essere messo in rapporto con il canone di affitto. Questo discorso l'onorevole Truzzi dovrebbe farlo di fronte alle masse contadine della Calabria, il cui reddito medio *pro capite* è di lire 355 mila all'anno, cioè il 49,9 per cento di quello nazionale, uno dei più bassi d'Italia: inferiore anche al reddito medio *pro capite* dell'intero Mezzogiorno, che è di lire 464 mila l'anno, pari al 65,3 per cento di quello nazionale. Questo discorso dovrebbe farlo alla presenza dei contadini della mia Calabria, che producono un reddito agricolo che rappresenta il 21 per cento dell'intero reddito regionale. Una regione nella quale 80 miliardi all'anno vengono succhiati dalla speculazione, dalla rendita parassitaria, dal profitto.

Questi dati sul reddito medio *pro capite* e sul reddito agricolo della Calabria si riferiscono al 1967 e sono stati desunti dalla « Unioncamere ». Non ho voluto prendere i dati del censimento, quelli ultimi, per un motivo molto semplice. Riferendomi al 1967 ho voluto prendere in considerazione le condizioni che in quell'anno caratterizzavano la regione calabrese.

A quel tempo era in vigore la legge del 1962, esistevano già le tabelle, esisteva il principio dell'equo canone. Ma gli agrari calabresi, sfruttando la paura dei contadini di essere cacciati dalla terra, di essere costretti all'emigrazione, non rispettavano il principio dell'equo canone e costringevano i contadini a firmare i contratti di affitto il cui canone era, oltre alle prestazioni, di un milione per un terreno che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 11, veniva pagato 216.915 lire. Questo accadeva in contrada Verghello a Catanzaro lido. Ma su 2.500 domande presentate in Calabria sono centinaia i casi in cui si è passati da affitti, per esempio, di 1 milione 400 mila lire ad affitti di 340 mila lire, con una perdita netta della rendita parassitaria di circa 2 miliardi.

Oltre a questo aspetto iugulatorio del contratto, c'è anche l'aspetto servile che ancora vive e si fa sentire nelle regioni meridionali. C'erano le condizioni quasi di schiavitù, quasi feudali in cui venivano tenuti gli affittuari calabresi. C'è il caso di un contadino di Cropani che pagava un affitto, in violazione della legge del 1962, pari a 3 milioni e 100 mila lire. In più aveva l'obbligo di fare regalie per un totale di 197 mila lire. Le regalie consistevano in 50 chili di formaggio, 2 capretti a Pasqua, 5 galli a Natale, 7 chilogrammi di

provole e 14 chilogrammi di ricotta. C'è poi il caso dell'altro contadino di Catanzaro lido che per due volte alla settimana era costretto a recarsi in città per portare la verdura al padrone. C'è ancora di più: il basso reddito crea delle drammatiche conseguenze nella società calabrese. È noto che la criminale politica di spinta all'emigrazione ha comportato la femminilizzazione e l'invecchiamento della agricoltura calabrese. E su questa massa di donne e di vecchi che agiscono le condizioni di bisogno economico e di miseria. Da un'indagine dell'Istituto nazionale della nutrizione sull'alimentazione in Calabria che si riferisce al 1968, risulta un *deficit* proteico molto grave.

**POCHETTI.** Questo non è incostituzionale, secondo i liberali!

**RIGA GRAZIA.** Secondo loro è costituzionalissimo e secondo questo Governo è proprio questa la situazione che bisogna mantenere.

Il livello alimentare minimo indispensabile all'individuo nel Mezzogiorno prevede che il 50 per cento della razione proteica necessaria per l'alimentazione debba essere costituito da proteine di origine animale. In Calabria questo fabbisogno sarebbe di trenta grammi al giorno; il consumo nel 1968 era di diciassette grammi.

Secondo il nuovo censimento le condizioni non sono cambiate. C'è un fatto che voglio riferire, perché è successo pochi giorni fa in un comune calabrese che voi conoscete, San Giovanni in Fiore. Ebbene, un bambino della scuola materna, davanti ad un pasto offerto come refezione scolastica, e costituito da un piatto di carne, si mette a piangere e lo rifiuta; e quando si domanda alla madre, venuta a riprenderlo, la spiegazione del comportamento del bambino, si scopre che quel bambino non conosceva la carne; nella sua famiglia non se ne mangiava. Se si pensa poi all'importanza che l'alimentazione riveste per le gestanti ed anche per la regolare crescita del bambino, e se si considerano le condizioni di estremo disagio in cui sono costrette a vivere ed a lavorare le donne delle campagne calabresi, che sono prive di strade, di case, di scuole, di attrezzature sanitarie, di asili, non ci si può certo meravigliare del fatto che la mortalità infantile in Calabria raggiunga il 43 per mille, uno degli indici più alti d'Italia. Questo è un altro dei fattori che, insieme con l'emigrazione, hanno determinato in cifre

assolute il calo della popolazione calabrese, secondo i dati dell'ultimo censimento.

Ora l'onorevole Truzzi, i suoi colleghi di partito e quelli degli altri partiti che sono al Governo vorrebbero convincere queste masse di contadini che l'aumento del coefficiente di moltiplicazione del canone non pregiudica le loro possibilità imprenditoriali, non impedisce loro di disporre liberamente della terra su cui vivono e lavorano. No, onorevoli colleghi: aumentare i canoni d'affitto significa riportare a limiti intollerabili il reddito contadino, significa privare l'affittuario della possibilità di operare le trasformazioni, che pure gli è concessa dalla legge n. 11, significa non favorire la formazione del risparmio contadino, da reinvestire poi nell'agricoltura; significa, per il Mezzogiorno e per la Calabria, ancora una volta, la miseria, la disperazione e l'esodo.

Del resto, tutto il meccanismo del disegno di legge mira ad abbassare il reddito contadino e a colpire l'equa remunerazione del lavoro. Il tetto dell'80 per cento, secondo la maggioranza, dovrebbe essere rassicurante, perché dovrebbe costituire un limite massimo, non superabile; noi sappiamo invece che sarà superato. Non è ancora molto chiaro, infatti, onorevole sottosegretario, se quegli adeguamenti triennali siano o no comprensivi di questo tetto; l'atteggiamento del Governo non è affatto chiaro. Quel limite in molti casi sarà dunque superato. Comunque, per quanto riguarda la Calabria, il tetto dell'80 per cento, per quel contadino di Verghello di cui parlavo prima, sarà sempre l'80 per cento di 1 milione e 300 mila lire, e non già l'80 per cento delle 216 mila lire che egli paga in questi giorni in base alla legge n. 11, che pure per la provincia di Catanzaro prevedeva coefficienti alti, altissimi, che andavano da un minimo di 42 ad un massimo di 45.

**ALESI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Scusi, ma ha fatto i conti di quanto l'affittuario pagava in base alla legge prima in vigore, e di quanto pagherà con le modifiche previste da quella in discussione?

**RIGA GRAZIA.** Li ho fatti, tant'è vero che glieli ho riferiti. Prima della legge n. 11 l'affittuario pagava 3 milioni e 100 mila lire; con l'entrata in vigore di quella legge ne ha pagate 216 mila. Arriverò poi anche alle modifiche. Secondo le vostre proposte, quell'affittuario dovrebbe pagare, come massimo, l'80 per cento di 1 milione e 300 mila lire, con il red-

dito che esiste oggi nella regione calabrese. Allo stesso fine tende anche la rivalutazione triennale dei canoni di affitto, sulla base dell'indice ISTAT di aumento dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli, rivalutazione che è stata accordata agli agrari e ai proprietari terrieri, ma non ai pensionati, che pure contribuiscono in maniera determinante al bilancio della famiglia contadina meridionale.

E che dire poi dei venti punti aggiuntivi i cui criteri di applicazione vengono affidati alle commissioni tecniche provinciali in cui tanto peso ha la presenza del padrone? Sembra di essere tornati a venti anni fa; c'è un contratto di affitto tra l'arcidiacono Maruta ed il suo colono in cui è scritto testualmente: « Nel caso dovessero manifestarsi delle questioni circa i confini delle quote, le vie di passaggio, il transito delle acque, eccetera, è fatto divieto al fittuario di adire la magistratura, ma bensì dovrà rivolgersi al concedente arcidiacono Maruta, o chi per lui, il quale concilierà la controversia ». In quel caso si trattava di un privato che si metteva contro il diritto e contro la legge, in questo caso, invece, ci troviamo di fronte ad un Governo, quello Andreotti-Malagodi, che, rafforzando la presenza dei proprietari terrieri in seno alle commissioni tecniche provinciali, rendendola determinante, lascia decidere di quei venti punti aggiuntivi a quegli stessi agrari che poi beneficeranno degli aumenti determinati dai punti aggiuntivi. E non basta: i punti aggiuntivi andranno a colpire quei fittavoli che, a prezzo di enormi sacrifici, a proprie spese sono riusciti ad arrecare qualche miglioria alle case, fatiscenti ed inabitabili, della campagna calabrese; perché questi sono i miglioramenti fondiari che esistono in Calabria, onorevoli colleghi, e non sono certamente miglioramenti compiuti dagli agrari, che la terra invece hanno utilizzato come strumento di speculazione, di sfruttamento e di rapina, affittando il suolo e mantenendo per sé i frutti degli alberi, o magari affittando ad un altro affittuario quegli stessi alberi, costringendo il primo affittuario a pagare la gabella, e quindi ancora di più, per fare in modo che nessun altro possa entrare nella proprietà da lui coltivata. L'introduzione della legge 11 febbraio 1971 aveva rotto questa situazione, ed aveva dato un duro colpo alla rendita parassitaria. Se ne sono accorti, gli agrari, e proprio in questi giorni mandano lettere minacciose e ricattatorie di disdetta agli affittuari, e proclamano trionfalmente l'incostituzionalità di tutta la legge n. 11, giocando ancora una volta sulle condizioni di sottocultura

e di ignoranza in cui hanno mantenuto per anni i contadini delle campagne calabresi; ed ingiungono come prima cosa di non toccare i frutti della terra.

Questa è la verità, onorevoli colleghi della maggioranza, anche se voi vi affannate a negarla dicendo che sono state fatte migliorie nelle campagne. Tornando alla mia Calabria, desidero citare alcuni dati che non hanno bisogno di commento; io li elenco, a voi le conclusioni. Su un totale di 246.897 aziende, 126.240 sono variamente interessate all'olivicoltura, cioè il 52 per cento delle aziende della regione, con una superficie complessiva di 450-500 mila ettari. 97.872 aziende, e cioè il 77,5 per cento, coltivano meno di un ettaro di oliveto, per un totale di 45 mila ettari; solo 1.815 aziende, l'1,44 per cento, coltivano più di 10 ettari di oliveto, per un totale di 54 mila ettari. Questo già mostra quali siano le condizioni dell'agricoltura e dell'olivicoltura calabrese. 63.805 aziende, il 50,5 per cento, sono pressoché ad economia esclusivamente olivicola, per una superficie di 68 mila ettari circa di uliveti; gli uliveti di superficie inferiore a 3 ettari hanno un'estensione totale di 81 mila ettari, mentre quelli tra i 3 ed i 10 ettari hanno un'estensione complessiva di 34 mila ettari, e quelli oltre i 10 ettari hanno un'estensione totale di 54 mila ettari. Il 31 ottobre 1970, per l'annata agraria 1968-69, il FEOGA aveva liquidato in provincia di Catanzaro 4 miliardi e 320 milioni a 31.449 ditte per 159 mila 847 quintali di olio; di questi 4 miliardi, il 45,2 per cento, e cioè un miliardo e 926 milioni, è andato a 31.037 aziende; il 10 per cento, pari a 432 milioni, a 335 ditte; il 26,2 per cento, pari ad 1 miliardo e 107 milioni a 61 ditte; l'11,3 per cento, pari a 500 milioni, a 8 sansifici; l'8,3 per cento, pari a 355 milioni, a 9 ditte. Questo significa che 78 ditte da sole hanno incassato un miliardo e 961 milioni, pari al 45,8 per cento dell'intero fondo FEOGA per la provincia di Catanzaro. Questi soldi dove sono andati? Certamente non sono stati investiti negli uliveti, dal momento che in un convegno regionale promosso dalla regione Calabria pochi mesi fa, nel settembre di quest'anno, il relatore ha affermato che la coltura degli uliveti in Calabria non è meccanizzata e ha aggiunto testualmente che « la limitata produttività di gran parte degli uliveti, specie sotto l'aspetto qualitativo, conseguente soprattutto alla pratica diffusissima della raccattatura da terra e alla mancanza di appropriati trattamenti antiparassitari, trova un ulteriore motivo di aggravamento nella inadeguatezza degli impianti di estrazione

dell'olio, specie sotto il profilo dell'insufficienza della attrezzatura ».

La verità è che questi miliardi, come quelli degli anni scorsi (ho portato solo il dato dell'annata agraria 1968-69) sono andati ad alimentare la speculazione urbana, la speculazione edilizia, sono stati usati per finanziare le squadre del neofascismo calabrese. Tra quelle 78 ditte che hanno da sole incassato quasi due miliardi dal FEOGA nella provincia di Catanzaro, vi sono i nomi degli agrari calabresi che i settimanali italiani hanno indicato pubblicamente, senza essere smentiti, come i finanziatori dei teppisti fascisti, proprio nella regione che costoro avevano scelto come punto di partenza per un attacco sanguinoso alle istituzioni e alla democrazia nel nostro paese.

Oggi, con questo disegno di legge, proprio a questi personaggi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana e del Governo, voi volete dare un premio, respiro, ampia possibilità di manovra. Non solo, ma l'esclusione delle regioni, pur nel momento di applicazione della legge, altro episodio dell'attacco che in questo momento politico si sta muovendo all'istituto regionale, per la Calabria assume un significato ancora più grave e rende ancora più consistente il premio concesso agli agrari perché proprio contro la regione, proprio contro la funzione di rottura dei vecchi equilibri che essa avrebbe potuto avere, si è scatenata la reazione violenta del padronato, degli speculatori, dei fascisti, reazione che era alla base dei fatti luttuosi di Reggio.

Per questo il no dei calabresi, dei meridionali, al disegno di legge governativo è un no ancora più fermo perché per noi la battaglia sui fitti agrari e sui patti agrari è come sempre una battaglia per lo sviluppo della democrazia, per il miglioramento delle posizioni di vita sociale, civile ed economica non solo della Calabria ma di tutto il Mezzogiorno.

I contadini della mia regione queste cose le hanno capite ed è per questo che la delegazione calabrese era così numerosa alla manifestazione del 25 ottobre ed è per questo che è così combattiva la presenza dei lavoratori della terra calabresi nella manifestazione di lotta indette dai sindacati e dalle organizzazioni di categoria in questo periodo. A quella manifestazione, a queste lotte, parteciparono e partecipano anche i coltivatori diretti che non condividono le scelte politiche dei loro dirigenti e comprendono benissimo come la possibilità per loro di rimanere sulla terra che

coltivano dipenda dall'esito di questa battaglia che qui in Parlamento si sta conducendo.

L'onorevole Bignardi in Commissione si meravigliava che, nonostante la pesantezza della situazione economica, l'esodo dalle campagne sia ancora continuato e diceva che questo era il dato più impressionante della economia italiana. Onorevole Bignardi, questo Governo a cui il suo partito partecipa, e in maniera preponderante direi, viste le iniziative di legge e le iniziative politiche che si vanno prendendo, spinge affinché l'esodo non si fermi, anzi continui in maniera sempre più massiccia con gravi danni per l'economia del Mezzogiorno e per tutta l'economia nazionale. Quale altro significato si potrebbe altrimenti attribuire alla scelta fatta dalla democrazia cristiana e dal partito dell'onorevole Bignardi che con questo disegno di legge sostengono la rendita parassitaria? La riforma agraria, che è la condizione prima affinché nelle campagne ci sia occupazione per i lavoratori, siano migliorate le loro condizioni di vita, sia data la possibilità di un moderno sviluppo all'agricoltura, richiede una riforma delle strutture agrarie che adesso esistono. E questa riforma non si può ottenere se non si superano i patti agrari esistenti, se non si dà un colpo alla rendita degli agrari nel Mezzogiorno; ed è questo che il Governo di centro-destra non vuole fare, con la conseguenza che agli 800 mila calabresi che già sono emigrati dovranno unirsi ancora molte altre migliaia di giovani lavoratori appartenenti alle 183.140 aziende piccolo-coltivatrici della Calabria che, avendo una superficie inferiore a tre ettari, sono escluse dalla politica creditizia operata dagli enti di credito e che non hanno alcuna prospettiva concreta di miglioramento.

Certo, c'è la questione dell'accorpamento, della ristrutturazione. Noi abbiamo fatto delle proposte in questo senso. Quando abbiamo proposto le provvidenze per i piccoli concedenti a questo miravamo e miriamo: miriamo a che si formino aziende coltivatrici dirette, non aziende capitalistiche, come voi, spingendo in questo modo, tendete a realizzare.

Nel momento in cui — lo hanno già detto i colleghi ma desidero ribadirlo — date i dieci punti per l'imprenditore capitalista, fate in modo che gli affitti siano concessi solo a quello e che dalla terra siano cacciati i contadini, che si formino, cioè, delle imprese e delle aziende agrarie di tipo capitalistico.

Convinti di questo, per dare ai contadini la sicurezza di rimanere sulla terra, per rendere possibili migliori condizioni di vita nelle campagne, per assicurare realmente la remun-

nerazione del lavoro contadino, per conquistare un moderno contratto di affitto come base per il superamento della colonia e della mezzadria, noi comunisti condurremo in aula una dura battaglia di opposizione a questo disegno di legge. E avremo dalla nostra parte le masse contadine e lavoratrici del nostro paese, avremo il sostegno della loro lotta.

Quanto ho detto finora non vorrei che venisse giudicato, onorevoli colleghi, come un ennesimo lamento sulla Calabria abbandonata ed emarginata. Nel mio intervento ho cercato di dare un quadro della realtà drammatica della mia regione, che è colpita duramente dalla disoccupazione, dalla disgregazione sociale ed economica, dallo spopolamento. Ma è una regione che vuole cambiare e vuole cambiare subito insieme con tutto il Mezzogiorno. Lo hanno detto i lavoratori a Reggio Calabria, lo hanno ribadito i presidenti delle regioni meridionali a Cagliari.

Spetta a voi, ora, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, dare una risposta positiva alla richiesta di lavoro, di benessere, di democrazia che viene dalla Calabria e da tutto il Mezzogiorno. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Presentazione di un disegno di legge.**

**NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Mi onoro presentare, a nome del ministro della marina mercantile, il disegno di legge:

« Ulteriori provvidenze a favore della pesca marittima ».

**PRESIDENTE.** Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

#### **Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.**

**D'ALESSIO, Segretario,** legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 6 dicembre 1972, alle 10,30:

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (articolo 69 del Regolamento).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945);

*e delle proposte di legge:*

**SPONZIELLO** ed altri: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e nuova disciplina di contratti di affitto di fondi rustici (521);

**BARDELLI** ed altri: Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (*Urgenza*) (804);

— *Relatori:* De Leonardis, per la maggioranza; Sponziello; Giannini e Pegoraro, di minoranza.

3. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento):*

**BIANCHI FORTUNATO** ed altri: Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole (*Urgenza*) (323);

— *Relatore:* Armato;

**RICCIO STEFANO** ed altri: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (*Urgenza*) (528);

**BOFFARDI INES:** Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*Urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

---

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1972

---

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola Garaventa con sede in Genova (*Urgenza*) (211);

CARUSO ed altri: Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (*Urgenza*) (659);

— *Relatore*: Cattaneo Petrini Giannina;

GALLONI e GIOIA: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti e del personale (*Urgenza*) (120);

— *Relatore*: Salvatori;

*e della proposta di legge costituzionale:*

PICCOLI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (*Urgenza*) (557);

— *Relatore*: Lucifredi.

**La seduta termina alle 20,55.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1972

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

TRIVA, VETERE E MARRAS. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se corrisponde al vero che nelle convenzioni ormai definite e rivolte a garantire l'assistenza diretta agli iscritti all'ENPAS e all'ENPDEP siano rimaste escluse, con rilevante danno per gli assistiti, le prestazioni specialistiche odontoiatriche;

per conoscere quale intervento intenda svolgere nella fondata ipotesi che la notizia corrisponda al vero. (5-00206)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

GARGANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere perché ai dipendenti delle poste, con la qualifica di diurnista, in servizio da data anteriore al 31 luglio 1970, in possesso di tutti i requisiti richiesti in relazione al titolo di studio ed alle mansioni svolte, non sia stato applicato l'articolo 25, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775. (4-02876)

ALESSANDRINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia, diffusa da alcuni organi di stampa, secondo cui gli urgenti e non più dilazionabili lavori di riparazione delle arcate del Colosseo siano già giunti ad un punto morto a causa dell'irrisorio stanziamento di soli venti milioni di lire, già tutti impiegati per il solo collocamento dei ponteggi metallici.

In caso affermativo l'interrogante chiede anche di sapere quali siano i provvedimenti in atto onde rimediare ad un simile stato di cose e far sì che uno dei più famosi monumenti di Roma non vada definitivamente in rovina e, su di un piano più generale, quali siano le prospettive per un piano organico di intervento a favore di tutto il nostro patrimonio archeologico ed artistico. (4-02877)

FELICI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave pericolo e del disagio derivante agli utenti delle vie di comunicazione autostradali a causa degli inconvenienti connessi con la sicurezza della percorribilità delle aree sulle quali non è dato riscontrare quei criteri di sicurezza che sono intrinseci alla natura della via di comunicazione.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere se ritengano i Ministri sufficientemente assicurata l'impossibilità per persone ed animali o corpi estranei (tronchi ed altro, formante oggetto di carico di veicoli da trasporto industriale) di penetrare o permanere sulla sede autostradale con gravissimo pericolo per l'utente in riscontro ai numerosi sinistri che vengono segnalati a causa di tali ostacoli.

L'interrogante chiede ancora di sapere se non si ritenga misura protettiva inadeguata ed insufficiente l'attuale recinzione specie per quanto ne riguarda l'elevazione anche considerando che la stessa è stata considerata dalla giurisprudenza, non come una misura protettiva, ma come mero elemento di recinzione della proprietà autostradale, così rendendo la circolazione autostradale priva di istituzionali protezioni, ciò che, sul piano giuridico ulteriormente si complica in riferimento ad altra giurisprudenza di diritto che qualifica come extracontrattuale la responsabilità della Società Autostrade così ponendo a carico dell'utente la prova della colpa e di quanto altro necessario a porre i presupposti di risarcimento.

In particolare si chiede di sapere se i Ministri non ritengano di dover assumere in proposito opportuni provvedimenti allo scopo di ovviare all'inconveniente pratico connesso con tale profilo giuridico in riscontro al fatto che è giustamente proibito, dalle norme di utenza, all'automobilista di scendere dalla propria autovettura per condurre ispezioni sullo stato dei luoghi al fine di raccogliere le prove necessarie, ciò che comporterebbe come naturale, l'attraversamento e la percorrenza a piedi della sede per verificare lo stato di recinzione specialmente nel caso di sinistri derivanti dalla immissione, sempre più frequente, di animali nelle corsie. Attraversamento e percorrimiento che peraltro non può essere affidato alla polizia stradale per ovvi motivi e che perciò rimane fatto riservato alla sola Società Autostrade, nonostante la propria veste di danneggiante.

L'interrogante chiede infine di sapere se, in caso di impossibilità di adeguate misure non debba ritenersi necessaria la enunciazione di un pericolo generico o specifico come sopra esposto, con adeguata segnaletica su tutto il tratto autostradale e con opportuna limitazione di velocità anche considerando la riscontrata impossibilità per l'utente danneggiato di conseguire ristoro di eventuali danni dalla Società Assicuratrice dell'ente gestore in conseguenza dell'esistenza di una giurisprudenza di merito che, sovente fraintesa, impedisce il ristoro dei danni rendendo inagibile l'adduzione di ogni prova acquisibile da parte del danneggiato con propria attività ispettiva così rendendo impossibile ogni forma di risarcimento che non dipende dal mero *libitum* della campagna assicuratrice. (4-02878)

CERULLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere a quale punto sono le indagini circa l'attentato dinamitaro alla tomba della famiglia Mussolini ed alle altre tombe di Predappio. (4-02879)

BUSETTO E PEGORARO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere per quali motivi è stato respinto l'esposto presentato dalla signorina Maria Luisa Crivellaro, inquadrata nei ruoli del personale operaio presso l'asilo ONMI di Padova, rivolto ad ottenere l'attribuzione alle mansioni superiori di puericultura, tenendo conto che l'interessata:

- è dotata di diploma magistrale;
- è specializzata in psicologia;
- è abilitata anche all'insegnamento dei sordomuti;

per sapere se sia accettabile e convincente la risposta data dal Ministero della sanità, inopinatamente interpellato dall'ONMI sul caso, secondo la quale tutti i titoli di cui sopra, sarebbero « irrilevanti » al fine di attribuire all'interessata le mansioni superiori richieste. (4-02880)

D'AURIA E CONTE. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se sono al corrente di quanto pubblicato il 3 dicembre 1971 da *Il Mattino* di Napoli - cronaca cittadina - a proposito delle condizioni primitive in cui sono costretti a vivere gli ammalati di mente ricoverati al padiglione « Sciuti » dell'ospedale psichiatrico provin-

ciale riscontrate a seguito di apposito sopralluogo che, certamente, se fatto anche in altri reparti, non dello « Sciuti », avrebbe consentito ai giornalisti che lo hanno fatto di riscontrare che in tutto il complesso ospedaliero, purtroppo da tempo, vi è una situazione avvilente dal punto di vista igienico-sanitario che lo stesso personale sanitario ed infermieristico ha reiteratamente denunciato; per sapere, inoltre, se e come intendono intervenire affinché sia garantita la eliminazione dell'attuale deprecabile e condannabile situazione esistente e perché sia assicurata un'esistenza civile ai ricoverati e se non ritengano che a ciò si potrebbe tendere provvedendo, fra l'altro, a:

- trovare una migliore e definitiva sistemazione ai sinistrati dal bradisismo di Pozzuoli, liberando il nuovo ospedale psichiatrico provinciale di S. Rocco a Capodimonte che potrebbe ospitare tutti i ricoverati nelle sezioni del Padiglione « Sciuti »; è da considerare che questi poteva già funzionare, almeno in parte, fin dal 1964 il che fu reso impossibile perché l'amministrazione provinciale non riuscì a trovare un Ente che gli desse, con mutuo, la somma di lire 500.000.000 per provvedere alle suppellettili;

- finanziare la costruzione dei nuovi ospedali di Torre del Greco e di Nola per i quali dovrebbero già esservi i progetti ed altro necessario alla costruzione;

- far istituire appositi reparti psichiatrici presso gli ospedali generali a carattere regionale e provinciale esistenti a Napoli e nella regione;

- mettere in quiescenza l'attuale direttore sanitario dell'ospedale psichiatrico provinciale che ha raggiunto e superato da tempo i limiti di età;

- suddividere in tante divisioni sanitarie l'attuale complesso, sì da avere una direzione sanitaria per ogni 600 ammalati, come prescrive la legge;

- far entrare in funzione il pronto soccorso psichiatrico presso lo stesso ospedale psichiatrico provinciale;

- far assumere altro personale sanitario ed infermieristico, attualmente estremamente insufficiente, tanto che non solo gli infermieri ma anche i sanitari hanno dovuto più volte proclamare lo stato di agitazione e scendere in sciopero;

- istituire un'altra cucina nell'attuale ospedale psichiatrico provinciale fino a quando i ricoverati potranno essere soltanto 1.000 invece che 3.000 come adesso. (4-02881)

D'AURIA, JACAZZI E DAMICO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere le ragioni per le quali non ancora sono state concluse le istruttorie riguardanti richieste dei benefici e dei riconoscimenti di cui alla legge del 1968, n. 263, agli ex combattenti delle guerre 1915-18 e precedenti:

Esposito Marcello Luigi fu Francesco, nato a Sant'Arpino (Caserta) il 16 settembre 1892 e domiciliato ad Arzano (Napoli) al 5° Vico Alfredo Pecchia, 15;

D'Auria Pasquale, nato ad Arzano (Napoli) il 6 ottobre 1889 ed ivi domiciliato alla via Napoli, 106;

Verrengia Emilio, posizione n. 0898104, Sessa Aurunca (Caserta);

Piscopo Raffaele, nato ad Arzano (Napoli) il 27 gennaio 1897 ed ivi domiciliato alla via Verdi, 22;

Cervi Carlo, nato a Burgonti (Pavia) il 24 febbraio 1890 e domiciliato a La Loggia (Torino) in via Manzoni, 15. (4-02882)

D'AURIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere le ragioni per le quali non ancora sono stati concessi benefici e riconoscimenti in favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, al signor D'Agostino Antimo, nato a Sant'Antimo il 23 settembre 1897 ed ivi domiciliato alla via Trieste e Trento, 37.

È da tener presente che il D'Agostino è stato al fronte fin dal 6 ottobre 1916 ed ininterrottamente, eccezione fatta per quello che va dall'11 maggio al 7 luglio 1917, che è stato nel deposito mitraglieri di Brescia e che il D'Agostino ha inviato agli uffici preposti apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà enumerando tutti i movimenti, le azioni di guerra cui ha partecipato e le diverse zone in cui ha operato. (4-02883)

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per cui la commissione di esperti prevista dalla legge 14 settembre 1970, n. 692, articolo 1, per seguire la sperimentazione negli istituti d'arte e per riferire su di essa al Parlamento, commissione presieduta dal Ministro o da sottosegretario da lui delegato, non si sia riunita da più di un anno, non abbia perciò valutato i risultati della sperimentazione e tanto meno perciò abbia potuto riferire, come prescritto dalla legge sopra citata, al Parlamento anche in vista delle prospettive di riforma della istruzione media superiore. (4-02884)

CERULLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali, nel giro di due anni, i funzionari dirigenti della squadra politica della questura di Forlì si sono collocati in aspettativa e per conoscere le motivazioni adottate dal signor questore di Forlì il quale ha provveduto alla sostituzione di tutti i sottufficiali ed agenti della squadra politica ad eccezione di un sottufficiale notoriamente legato ad ambienti del PSI.

Si chiede, altresì, quali e quanti rapporti l'ufficio politico della questura di Forlì, negli ultimi sei mesi, abbia redatto circa l'attività di gruppuscoli della sinistra.

Si chiede infine se corrisponda al vero che tra la squadra politica della questura ed in genere tra la questura di Forlì e la squadra politica dei carabinieri ed in genere il comando dei carabinieri di Forlì esistano rapporti particolarmente tesi. (4-02885)

POLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali decisioni sono state o verranno adottate in favore dei lavoratori del disciolto Centro sbarchi USA di Livorno. Come è noto i lavoratori del predetto Centro sbarchi — soppresso il 1° ottobre 1968 — vennero in parte assorbiti dalla locale Compagnia portuale, mentre, altri vennero collocati in pensione per « invalidità ». A questi ultimi venne concessa — ponendola a carico del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » — una indennità *una tantum* che venne liquidata sulla base della media per giornata vissuta nel 1967 di lire 6.200 circa.

Peraltro, da un esatto calcolo delle competenze percepite dai menzionati lavoratori, durante il 1967, agli stessi sarebbe spettata una liquidazione sulla base ben superiore di lire 8.630,59, come si può rilevare se si tiene conto che la retribuzione giornaliera dei predetti lavoratori comprendeva anche l'integrazione versata dal Comando americano.

Considerato che sulla integrazione di cui sopra è cenno, sono stati regolarmente versati i contributi INPS, non vi è dubbio che l'indennità, in questione, fa parte integrante dello stipendio, e, pertanto, diventa del tutto legittima la richiesta dei lavoratori di cui trattasi, di ottenere la riliquidazione di quanto è stato loro corrisposto nel 1969.

Sembra all'interrogante che non possa eventualmente essere sollevata l'eccezione che per l'integrazione corrisposta ai lavoratori dal Comando americano non sarebbe stata versata da quest'ultimo al « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » la prevista ad-

dizionale, poiché di questa eventuale omissione non può certo essere fatta colpa ai lavoratori, i quali, non erano in grado di controllare se il loro datore di lavoro rispettava o meno tutti gli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni vigenti in materia.

(4-02886)

**POLI.** — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano opportuno e conveniente disporre che gli uffici finanziari in genere, e, soprattutto, quelli del registro, del catasto e le conservatorie, vengano dotati di marche e carta da bollo.

Ciò allo scopo di evitare che il pubblico dopo aver fatto lunghe code agli sportelli dei menzionati uffici, debba poi recarsi ad acquistare le marche bollate necessarie, dall'apposito rivenditore, spesso sistemato in zone piuttosto distanti dagli uffici finanziari, con la conseguenza che i contribuenti, il più delle volte, sono costretti a perdere intere giornate per ottenere magari un semplice atto che addirittura potrebbe essere fatto nello stesso momento in cui viene richiesto. (4-02887)

**POLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali decisioni intendono prendere al fine di risolvere gli angosciosi problemi che travagliano i lavoratori del cantiere navale di Carrara.

Come è noto, i dirigenti dello stabilimento di cui trattasi, hanno recentemente e inopinatamente richiesto al tribunale di Massa la amministrazione controllata: ciò mentre erano in corso trattative per un intervento della GEPI.

Come se ciò non bastasse, con una procedura dichiaratamente irresponsabile e per ciò stesso condannabile, sono stati affissi, all'improvviso e all'insaputa di tutti, nell'apposito spazio, gli elenchi di 184 dipendenti passati in cassa integrazione, senza preavviso o preventivi accordi con le organizzazioni sindacali.

Se si considera che la provincia di Massa ha oggi il triste privilegio di avere forse la più alta percentuale di fabbriche inattive e di lavoratori passati a cassa integrazione, è evidente che occorre intervenire con ogni possibile urgenza e decisione.

Tenuto conto di quanto sopra si chiede:

1) una immediata azione sulla GEPI affinché questa intervenga sollecitamente a ri-

levare un'azienda che, per l'elevata capacità delle sue maestranze e per la buona qualità degli impianti, è in grado di rendersi competitiva sul piano interno e internazionale, qualora venga gestita con competenza e criteri economici;

2) una riunione presso il Ministero dell'industria dei dirigenti della società da cui dipende il cantiere navale di cui trattasi, dei dirigenti della GEPI e dei rappresentanti delle maestranze, al fine di trovare al più presto una radicale soluzione della grave crisi che travaglia l'importante azienda in questione. (4-02888)

**POLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in base a quali criteri nello schema di decreto ministeriale in corso di emanazione, col quale vengono tra l'altro stabilite le categorie di ciascuna dogana e la loro competenza, sarebbe stata attribuita alla dogana di Piombino la terza categoria. La predisposta attribuzione verrebbe a togliere a quella dogana la facoltà di compiere quelle operazioni di importazione e di esportazione relative a merci di pertinenza di aziende dislocate in varie zone del territorio nazionale, le quali attualmente già operano presso quello scalo marittimo.

Inoltre la predisposta attribuzione costituirebbe ostacolo allo sviluppo del porto di Piombino proprio nel momento in cui sta per entrare in esercizio il nuovo pontile e stanno per essere terminati nuovi e più agevoli collegamenti stradali con l'*Hinterland* ed in particolare con l'industriosa zona aretina e senese. (4-02889)

**POLI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda al vero che le foreste di Cecina (Livorno) con una superficie complessiva di oltre 1420 ettari, siano praticamente abbandonate, dato che sarebbe da tempo in atto la tendenza a concentrare tutti i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato presso gli uffici amministrazione di Cecina.

L'interrogante fa rilevare che data la palese carenza di personale forestale un indirizzo di questo genere, come è facile capire, lascerebbe alla mercé dei bracconieri, dei piromani, e, comunque, di tutti i malintenzionati, il meraviglioso patrimonio forestale della zona di cui trattasi.

Non si può infatti ritenere che la foresta di Monterupoli (ha 3924) e quelle di Caselli

(ha 1349), de « Le Tane » (ha 1588), di Sassetta (ha 630) di Uignano (ha 417) delle Colline livornesi (ha 2198), di Tomboli (ha 469), di Scornabecchi (ha 639) — tanto per citare le più importanti — possano essere sorvegliate adeguatamente con periodici anche se frequenti invii in missione degli stessi sottufficiali cui è affidata la costante sorveglianza delle foreste stesse e che percepiscono anche la prevista indennità di alloggio.

Ciò senza contare la spesa che viene a gravare sullo Stato, il quale, se l'interrogante non va errato, ha provveduto con una diligenza almeno in questo caso non sufficientemente apprezzata, a dotare le menzionate foreste di confortevoli alloggi patrimoniali, che per lo stato di abbandono in cui si trovano rischiano di andare in rovina.

Premesso quanto sopra, si chiede un opportuno accertamento presso l'ufficio forestale di Cecina allo scopo di stabilire:

a) se il personale del Corpo forestale dello Stato è adeguato rispetto alle necessità;

b) se il personale del Corpo forestale dello Stato esistente è proficuamente utilizzato;

c) se gli alloggi patrimoniali esistenti nelle già citate foreste sono adeguatamente utilizzati e in quale stato si trovino;

d) se gli alloggi patrimoniali di Cecina sono stati assegnati con criteri di rigorosa giustizia, tenendo conto anche dello stato di reale necessità degli impiegati dipendenti;

e) se e come sono state utilizzate le somme poste a disposizione dell'ufficio di Cecina per missioni e straordinario. (4-02890)

TASSI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per avere notizie e chiarimenti su quanto ripetutamente riportato dalla stampa locale e cioè che la società petrolifera italiana con sede a Fornovo (Parma), passata da circa un anno sotto il controllo del gruppo Moratti, ha fatto domanda di installare una nuova grossa raffineria di petrolio nel territorio del comune di Fornovo.

Chiede inoltre di conoscere se sono stati valutati i reali vantaggi per i futuri sviluppi industriali e di occupazione di mano d'opera che potranno derivare alla zona dalle indicate installazioni e se sono stati analizzati con la dovuta cautela e approfondito studio gli importanti problemi economici che inevitabilmente interesseranno la zona, che vanta importanti e attrezzate industrie casearie e alimentari dalle quali trae la sua più importante fonte di reddito l'intera popolazione. (4-02891)

CAVALIERE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per fronteggiare urgenti esigenze di servizio, ha deciso l'assunzione di oltre 2.000 impiegati fuori ruolo, con mansioni esecutive;

che, per la copertura dei posti occorrenti, il consiglio di amministrazione dell'Ente ha stabilito che la selezione degli aspiranti all'impiego, riconosciuti in possesso dei prescritti requisiti, venga effettuata mediante concorsi provinciali, con limitazioni particolari che si risolvono in danno grave ed ingiusto, nei confronti degli aspiranti delle province meridionali, in quanto è stato previsto che, in ogni provincia, venga messo a concorso un numero di posti pari al fabbisogno necessario per la rispettiva sede provinciale, decurtato del numero degli impiegati in servizio nelle sedi del centro-nord, che abbiano chiesto il trasferimento al sud, e, inoltre, che in ogni provincia siano ammessi a concorso solo i residenti da oltre un anno;

che, col sistema adottato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, si realizza una politica occupazionale drasticamente antimeridionalistica, in quanto, mentre è noto che, in tutti i pubblici concorsi, la stragrande maggioranza dei concorrenti e dei vincitori proviene dalle province meridionali, in conseguenza della crisi occupazionale esistente in quelle regioni:

a) si diminuisce il numero dei posti disponibili per le province meridionali (fra Bari e Foggia, per esempio, su un fabbisogno di circa 80 posti, oltre 60 saranno coperti con i trasferimenti);

b) si incrementa enormemente il numero dei posti disponibili al nord;

c) si impedisce ai meridionali di concorrere per le sedi del nord, favorendo in modo ingiustamente protezionistico la situazione occupazionale di quelle zone già molto privilegiate per tanti aspetti, e determinando l'aggravarsi di quel divario economico fra nord e sud, che la politica nazionale intenderebbe eliminare;

d) si pone l'Ente stesso nella condizione di operare nel nord, in un numero limitato di aspiranti rispetto al numero dei posti disponibili, una scelta fra elementi probabilmente meno meritevoli per capacità e per condizioni economiche, e quindi una scelta ingiusta oltre che dannosa per la collettività, —

come intenda intervenire e quali provvedimenti intenda adottare, con urgenza, per indurre l'INPS a rivedere i criteri adottati per la partecipazione a quel concorso, evitando le

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1972

lamentate discriminazioni e lasciando, quindi, agli aspiranti all'impiego la più ampia libertà di movimento nel territorio nazionale, così come previsto dalle leggi dello Stato e come, d'altronde, avviene per tutti i pubblici concorsi, compresi quello dello stesso INPS.

(4-02892)

**ALLOCCA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali sono i motivi che ostacolano l'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, adottata nella tornata del 1° ottobre 1971 e riguardante l'istituzione di uno specifico ruolo dei tecnici d'analisi cliniche e di laboratorio;

e per conoscere altresì quali urgenti provvedimenti si intendano adottare perché l'anzidetta deliberazione ottenga la prescritta approvazione da parte degli organi ministeriali di vigilanza e divenga esecutiva.

In proposito l'interrogante fa presente che:

1) il lavoro dei tecnici di analisi cliniche e di laboratorio, oltre alle comuni e più modeste attuosità di manutenzione, di catalogazione, di selezione e di conservazione dello strumentario e della suppellettile e di preparazione e di conservazione dei campioni biologici, concorre, con autonoma responsabilità dei singoli operatori, in importanti e delicati momenti dell'attività propria dei medici specialisti che riassumono la responsabilità finale delle specifiche prestazioni;

2) in carenza dell'indispensabile lavoro dei tecnici di laboratorio e di analisi cliniche, i gabinetti d'analisi, condotti dall'INAM in gestione diretta, benché adeguatamente attrezzati, non possono reggere alla frequentissima e numerosa richiesta di esami, ricerche, accertamenti e indagini che oggi costituiscono parte preponderante dell'apprezzamento diagnostico e diagnostico-differenziale sia in sede di prevenzione sia in corso di cura e di preservazione;

3) la mancanza di personale tecnico di laboratorio, adeguatamente qualificato e specializzato, dilata — e talvolta in misura imprevedibile — la spesa dell'ente che dalla crescente domanda di prestazioni d'analisi è costretta ad infittire il più oneroso ricorso alla gestione convenzionata;

4) l'indisponibilità di uno specifico ruolo di tecnici di analisi cliniche e di laboratorio, che inquadri personale preparato non solo e specializzato ma anche numericamente adeguato, non tanto esaspera ed aggrava la già

precaria situazione dei gabinetti di analisi condotti dall'ente in gestione diretta, ma spesso o quasi sempre frustra e vanifica un fine essenziale proprio delle prestazioni d'analisi che è la tempestività della loro esecuzione e della comunicazione delle risultanze al medico che ne ha fatto richiesta. (4-02893)

**ALLOCCA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come mai ha ritenuto di approvare gli atti deliberativi del 30 gennaio, del 4 giugno e del 4 dicembre 1970, adottati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in conformità degli accordi intervenuti a livello ministeriale con le organizzazioni sindacali del personale dipendente dall'ente nel novembre 1969 e riguardanti la immissione in ruolo, senza concorso, degli infermieri, dei geometri, dei disegnatori, dei farmacisti, degli ingegneri e degli architetti assunti a tempo indeterminato (a tenore della circolare n. 40/Pers. del 16 luglio 1965) e non ha anche ritenuto di approvare l'analogo atto deliberativo del 17 giugno 1971 riguardante l'analoga immissione in ruolo dei medici a speciale rapporto d'impiego che ne rivendicavano il diritto nei confronti della controparte insieme con le altre categorie del personale negli stessi accordi del novembre 1969;

per conoscere altresì quali urgenti iniziative si intendano assumere per l'approvazione del provvedimento, atteso che non è né giusto né morale perpetuare una situazione che è di iniqua sperequazione normativa e giuridica nei confronti di una categoria di dipendenti che dopo anni di servizio prestato con dignità, con zelo e con riconosciuto rendimento, è come condannata alla sfiducia nella giustizia degli organi ministeriali di vigilanza e versa in uno stato di agitazione cronica che è causa di considerevoli negativi riflessi sui più delicati settori di attività dell'ente.

In proposito l'interrogante fa presente che:

a) il perdurare di tanta precaria situazione per il personale medico aggrava la già notevole crisi che si registra riguardo a tale categoria di personale vuoi per le elevate carenze che si riscontrano, vuoi per la pratica impossibilità di ricoprire i posti vacanti;

b) infondere sfiducia ai medici di istituto, che prestano opera altamente qualificata essendo gli unici sanitari che hanno esperienza di gestione e di direzione dell'assistenza sanitaria mutualistica e specifica preparazio-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1972

ne di medicina legale assicurativa in ordine alle molteplici forme dell'assistenza ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari, è come assumersi parte della responsabilità delle disfunzioni, delle carenze e della contestazione che caratterizzano l'assistenza sanitaria nel nostro paese. (4-02894)

SANTAGATI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere le ragioni per le quali da oltre quattro mesi non sia stata erogata la pur tanto misera pensione di lire 18 mila mensili ai ciechi civili, e se non ritenga di intervenire con la massima urgenza per sbloccare una situazione tanto angosciata nei confronti di una categoria di invalidi, bisognosi di assistenza immediata e continua. (4-02895)

SERVELLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritengano di dover dopo diciannove anni stabilire le modalità di conseguimento all'esercizio della professione di ragioniere in relazione a quanto previsto dall'articolo 31 n. 5 dell'ordinamento della professione di ragioniere approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068.

Ciò per evitare il perpetuarsi della situazione di indeterminazione giuridica in merito alla iscrizione dei ragionieri nell'albo professionale tuttora in essere.

La legge 15 giugno 1934, n. 988 « riordinamento dell'istruzione media tecnica » all'articolo 65 stabilisce infatti che il diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito negli istituti tecnici commerciali « abilita ...all'esercizio professionale ».

L'articolo 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, precisa che « l'esame di maturità » conseguito nell'istituto tecnico è « esame di stato » e « abilita all'esercizio della professione ».

Tale situazione induce all'ipotesi della implicita abrogazione della legge 15 luglio 1906, n. 327, e del relativo regolamento secondo i quali per l'esercizio della professione di ragioniere è richiesto il periodo di pratica biennale ed il superamento dell'esame professionale previsto appunto dall'articolo 2 lettera D della citata legge.

La emanazione della norma prevista dall'articolo 31 n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, col-

mando una carenza porrebbe fine ad una situazione di incertezza che nel delicato campo della libera professione di ragioniere non è perpetuabile. (4-02896)

FIORET. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non intendano intervenire, con provvidenze urgenti, a favore dei ciechi civili che manifestano un grave stato di disagio per effetto del mancato accoglimento di reiterate istanze, di cui si è resa interprete, in varie sedi, anche l'Unione italiana ciechi, volte a perequare il trattamento pensionistico e previdenziale dei non vedenti a quello di altre categorie di assistibili.

In particolare, l'interrogante chiede:

se, vista l'inadeguatezza della previsione legislativa che ha decentrato, a far data dal 1° gennaio 1971, il servizio di erogazione delle pensioni ai ciechi civili agli enti comunali di assistenza, non ravvisino la necessità di affidare detti servizi agli uffici provinciali del tesoro;

se non riscontrino l'esigenza di equiparare l'attuale pensione di lire 18 mila mensili, riservata ai ciechi civili, ai minimi delle pensioni INPS;

se non ravvisino l'opportunità di stabilire il principio che, anche le pensioni spettanti ai privi di vista, subiscano, in futuro, gli stessi aumenti che saranno accordati alle pensioni INPS, ivi compresa l'applicazione della scala mobile;

se non intendano assicurare a tutti i pensionati ciechi civili e ai loro familiari a carico l'assistenza medica, farmaceutica ed ospedaliera gratuita. (4-02897)

SALVATORI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che è ben noto che le esattorie delle imposte dirette sono gestite in appalto: che « di regola » la durata del contratto è di dieci anni; che il conferimento normale della esattoria si ha mediante conferma, conferma che costituisce un vero diritto dell'esattore salvo il caso di gravi motivi; che mentre tutto il sistema del vigente testo unico 15 maggio 1963, n. 858, sulla riscossione delle imposte dirette assicura e giustamente le conferme, l'ultimo comma dell'articolo 36, prevede un rifiuto ministeriale delle conferme stesse entro il 30 novembre del penultimo anno del decennio

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1972

« per ragioni riguardanti il miglior rendimento ed il funzionamento del servizio » —:

1) se, nella imminenza della scadenza del decennio esattoriale in corso (1° gennaio 1964-31 dicembre 1973) e della attuazione della riforma tributaria, a quali condizioni ed in quali termini venga assicurata la riconferma di tutti gli esattori in carica che non abbiano demeritato;

2) quali garanzie vengano offerte ai circa 1800 privati esattori tesorieri — pur regolarmente iscritti, da anni all'Albo nazionale degli esattori e tesorieri delle imposte dirette presso il Ministero delle finanze — nei cui confronti pare siano puntati, in quest'ultimo periodo, tutti gli strali per una sistematica esclusione dalle gestioni, deviate invece verso gli Istituti di credito anche se a condizioni di appalto non affatto più vantaggiose;

3) se, considerato che allo stato attuale, ed ancor più con l'attuazione della riforma, la carenza del carico tributario, l'onere sempre più gravoso delle spese e la vita sempre più difficile, insostenibile e quasi senza speranza dei privati esattori-tesorieri, non intenda il Governo studiare la possibilità di istituire un apposito Fondo per la pensione di invalidità e vecchiaia a questa categoria, unica a non fruire, nel quadro di una politica di sicurezza sociale, di alcuna assistenza mutualistica e del benché minimo appannaggio pensionistico.

E ciò anche per le funzioni di tesoriere comunale che gli esattori privati sono obbligatoriamente tenuti a disimpegnare nei piccoli centri, percependo soltanto un modesto compenso da parte dei comuni interessati i quali non versano però alcun contributo previdenziale che pur potrebbe incentivare la lamentata lacuna di un fondo pensionistico della categoria. (4-02898)

GEROLIMETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza della grave crisi occupazionale che si lamenta nella fabbrica di esplosivi, munizioni ed affini, DAI società per azioni, sita nel comune di Ailano, in provincia di Caserta, nella quale sono utilizzati oltre 60 lavoratori della zona Alifana.

Sembra accertato che tale crisi di occupazione derivi dalla diminuzione delle commesse provenienti dal Ministero della difesa, per il cui conto svolge la maggior parte della propria attività detta industria.

L'interrogante chiede pertanto di sapere dal Ministro se ritenga opportuno impartire

le opportune disposizioni affinché siano intensificate le ordinazioni alla società DAI al fine di garantire il lavoro alle maestranze in essa occupate. (4-02899)

LAVAGNOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — in relazione alla legge 18 marzo 1968, n. 263, per gli ex combattenti delle guerre 1915-18 e precedenti — a quali conclusioni è pervenuta l'istruttoria per le domande inoltrate da:

Bissoli Marcello, nato a Isola Rizza (Verona) il 2 gennaio 1900, domiciliato a Bovolone (Verona), via Cavazza, 67;

Menato Giovanni, nato a Legnago (Verona) il 27 maggio 1899, domiciliato a Legnago (Verona), via Peschiere;

Maestrello Ermenegildo, nato a Oppeano (Verona) il 18 settembre 1882, domiciliato a Oppeano (Verona), via Villafontana;

Maragnoli Arsenio Giuseppe, nato a Bovolone (Verona) il 27 novembre 1888, domiciliato a Bovolone (Verona). (4-02900)

PASCARIELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali istituzioni di asilnido sono state previste in provincia di Lecce nel piano elaborato dalla Regione Puglia e trasmesso a codesto Ministero, in conformità dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044. (4-02901)

GUGLIELMINO E CERRA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza che le due farmacie del comune di Mirabella Imbaccari (Catania) non rispettano gli orari di apertura e chiusura e i turni e che le stesse sono quasi sempre sfortunate dei medicinali richiesti.

Tale situazione arreca gravissimi disagi alla popolazione che spesso è costretta ad attendere diversi giorni per avere i medicinali o deve ricorrere alle farmacie dei paesi vicini.

Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendono adottare per eliminare tali gravi inconvenienti. (4-02902)

BUSETTO E PEGORARO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato, del bilancio e programmazione economica e della sanità.* — Per sapere se non ritengano doveroso e urgente di adottare le misure più sollecite nei confronti della di-

istribuzione di gas liquido per autotrazione, affinché il passaggio dall'IGE all'IVA, implicante un aumento dell'onere fiscale, non si traduca in un aumento del prezzo di vendita del prodotto al pubblico, con il conseguente danno degli utenti, con la possibile contrazione del consumo, con variazioni dei rapporti di costo tra i vari carburanti e quindi, con condizioni di sfavore e di inferiorità per i distributori del GPL, oltre che per il perseguimento degli obiettivi sociali e umani connessi alla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto agli autoveicoli e per la distinzione che si deve fare tra carburanti puliti e carburanti inquinanti;

per sapere se non ritengano equo e giusto riservare al GPL auto lo stesso trattamento fiscale posto in essere per il metano auto. (4-02903)

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali a lunghi anni di distanza non è stata ancora definita la pratica di pensione di guerra del signor Antonio Di Ninno da Lacedonia (Avellino), nato il 1909, posizione amministrativa n. 1574833. (4-02904)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'amministrazione comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) rendendosi interprete delle esigenze legittime delle popolazioni della frazione Ghorio ha presentato formale istanza alla direzione provinciale delle poste perché venga istituita nella frazione un'agenzia postale.

La richiesta di tale servizio risulta più che mai fondata se si tiene conto che gli abitanti di Ghorio sono circa 600 e che attualmente devono servirsi dell'ufficio di Roccaforte percorrendo una distanza di oltre 6 chilometri privi di qualsiasi servizio di trasporto pubblico, per cui sono costretti ad affrontare disagi notevoli, in particolare i pensionati ed i familiari degli emigrati.

Poiché l'istanza è stata presentata sin dal mese di ottobre del 1970 e ancora non ha trovato l'atteso accoglimento gli interroganti chiedono di conoscere quali misure immediate e concrete intenda mettere in atto per la tempestiva istituzione di tale agenzia per la quale il comune ha deliberato di assumersi le spese per i locali necessari. (4-02905)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) se corrispondono a verità le voci, largamente diffuse e indirettamente confermate dai discorsi tenuti in Calabria dal Ministro Ferrari-Aggradi durante la recente campagna elettorale, secondo le quali l'EFIM avrebbe arbitrariamente deciso di rivedere i propri programmi escludendo gli insediamenti turistici previsti nella Locride di cui all'ormai famoso « pacchetto » Calabrese. Tale decisione sarebbe scaturita dopo che alcuni funzionari dell'ente incaricati di reperire i terreni per gli insediamenti sarebbero rimasti « atterriti » dalle richieste di grossi proprietari terrieri del luogo i quali avrebbero preteso prezzi unitari di vendita addirittura scandalosi, dove il valore dei terreni è prevalentemente molto basso;

2) se non giudicano quanto mai strana la condotta dell'EFIM che, anziché servirsi degli strumenti legislativi vigenti per l'acquisizione di aree occorrenti alla realizzazione di opere di interesse pubblico, preferisce la procedura della trattativa al libero mercato.

Non vi è dubbio infatti che il previsto insediamento turistico, anche perché localizzato entro i limiti del comprensorio di valorizzazione turistica n. 24 (calabro ionico meridionale) deve essere trattato per quanto disposto dal testo unico sulle leggi per il Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967 e dalla successiva legge 6 ottobre 1971, n. 853 alla stregua di opere di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la quale può essere adottato il meccanismo di esproprio sancito nella « legge sulla casa » 22 ottobre 1971, n. 865, ribadito in via definitiva dalla legge 25 febbraio 1972, n. 13;

3) se la manifestata intenzione di esclusione degli insediamenti turistici nella Locride non si inquadri in un preciso disegno politico inteso a favorire ben individuati gruppi di speculatori privati, onde consentire ad essi di egemonizzare l'attività turistica con l'acquiescenza delle partecipazioni statali a cui spetta, invece, il ruolo trainante dello sviluppo socio-economico della zona e del Mezzogiorno;

4) se, alla luce di quanto esposto e in considerazione delle recenti agitazioni popolari che si sono ripetute ad Africo e in molti centri della zona, dove le popolazioni esasperate dall'emigrazione e dalla disoccupazione chiedono legittimamente una inversione della

politica fin qui seguita per la Calabria e il Mezzogiorno, non ritengano urgente e indifferibile l'acceleramento della realizzazione degli insediamenti programmati, anziché favorire arricchimenti illeciti da parte di pochi, per far sì che unitamente a una politica di difesa idrogeologica, di rinnovamento della agricoltura e di industrializzazione diffusa si possa aprire una reale prospettiva di sviluppo e di rinascita che abbia quale obiettivo centrale la soluzione dell'occupazione, con l'arresto del fenomeno migratorio, che è alla base delle lotte in corso dei lavoratori del comprensorio. (4-02906)

#### INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza della grave situazione e del clima di violenza instaurato al quartiere Vomero-Arenella in Napoli, ove giornalmente avvengono continue provocazioni e veri e propri atti di teppismo ai danni di giovani iscritti al MSI.

« Il 5 novembre 1972 si è verificato un grave episodio di teppismo con il ferimento del giovane Carlo Schmutz del MSI colpito da arma da taglio mentre si trovava a passare per la centralissima via Piscicelli.

« Tale clima di tensione esistente e perdurante è stato più volte denunciato alle auto-

rità costituite che con la loro insufficiente attività sono anche causa del ripetersi di tali incresciosi episodi.

(3-00636)

« DI NARDO ».

#### INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere — premesso che la legge n. 865 del 1971 prescrive l'emanazione di decreti delegati entro il 31 dicembre 1972 per l'attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 8;

che la Commissione parlamentare prevista dalla legge per il parere sui decreti delegati non ancora è stata convocata;

che il Presidente del Consiglio nel suo discorso programmatico annunciò al Parlamento la revisione della legge stessa — i propri intendimenti in ordine alle modifiche che intende apportare alla legge, stante l'assoluta necessità di porre ordine nel settore della abitazione colpito da profonda crisi, la cui maggiore responsabilità risiede proprio nelle incertezze governative.

(2-00086) « GUARRA, PETRONIO, PALUMBO, TRIPODI ANTONINO ».